



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. 231/2001

Approvato in data 21/12/2023
(versione 2)

INDICE

- P A R T E G E N E R A L E -	7
I. INTRODUZIONE.....	7
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	7
2. I soggetti attivi e le categorie di reati rilevanti	8
3. Le sanzioni previste dal Decreto, gli effetti dei modelli organizzativi e l'impatto su di essi della disciplina sul "whistleblowing"	10
II. IL MODELLO ADOTTATO DALLA SOCIETA'.....	15
1. Descrizione sintetica dell'attività della Società	15
2. Sintesi dei principali punti di forza e di debolezza della Società nell'ottica del Decreto	16
3. Costruzione, approvazione e modifica del Modello della Società	20
4. Finalità e elementi essenziali del Modello di Bandinelli e Forni Metalli S.p.A.	21
5. Struttura e destinatari del Modello	22
III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
1. Nomina dell'OdV	24
2. Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'OdV	26
3. Funzioni e poteri dell'OdV	26
4. Linee di report dall'OdV e flussi informativi verso l'OdV	28
5. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	30
6. Formazione del personale e informativa sul Modello	31
- P A R T E S P E C I A L E -	33
I. INTRODUZIONE.....	33
1. Cenni generali	33
II. I REATI TRATTATI NEL MODELLO	36
1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione	36
1.2 Descrizione dei reati (artt. 24, 25, 25-decies)	36
1.2.1 <i>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)</i> .36	
1.2.2 <i>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)</i>	37
1.2.3 <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.)</i>	37
1.2.4 <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</i>	38
1.2.5 <i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</i>	38
1.2.6 <i>Concussione (art. 317 c.p.)</i>	38
1.2.7 <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</i>	39

1.2.8 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.).....	39
1.2.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	39
1.2.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	40
1.2.11 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	40
1.2.12 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).....	40
1.2.13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).....	41
1.3 Aree a rischio.....	42
1.4 Principi generali di comportamento.....	43
1.5 Principi operativi	44
2.1 Reati societari	46
2.2 Descrizione dei reati (art. 25-ter)	46
2.2.1 Corruzione fra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)	46
2.2.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c. 1 c.c.).....	47
2.2.3 False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)	47
2.2.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	49
2.2.5 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	49
2.2.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	49
2.2.7 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	50
2.2.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	51
2.2.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	51
2.2.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	52
2.2.11 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	52
2.3 Aree a rischio	53
2.4 Principi generali di comportamento	54
2.5 Principi operativi	55
3.1 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	57
3.2 Descrizione dei reati (art. 25-septies)	57
3.2.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	57
3.2.2 Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., c. 3).....	57
3.3 Aree a rischio	58
3.4 Principi generali di comportamento	59
3.5 Principi operativi.....	60

4.1. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	62
4.2 Descrizione dei reati (art. 25-octies)	62
4.2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)	62
4.2.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	62
4.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	63
4.2.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)	63
4.3 Aree a rischio	64
4.4 Principi generali di comportamento	64
4.5 Principi operativi	65
5.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati	67
5.2 Descrizione dei reati (art. 24-bis)	67
5.2.1 Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	67
5.2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	67
5.2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	67
5.2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	68
5.2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	68
5.2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	69
5.2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	69
5.2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	69
5.2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	70
5.2.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	70
5.2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	70
5.3 Aree a rischio	71
5.4 Principi generali ed operativi di comportamento	71
6.1 Delitti contro l'industria e il commercio	74
6.2 Descrizione dei reati (art. 25 e art. 25-bis.1)	74
6.2.1 Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.)	74
6.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	74
6.2.3 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	74
6.2.4 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	74
6.3 Aree a rischio	75

6.4 Principi generali ed operativi di comportamento	75
7.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	77
7.2 Descrizione dei reati (art. 25–novies)	77
7.2.1 Art. 171-bis LDA.....	77
7.2.2 Art. 171-ter LDA	78
7.3 Aree a rischio	79
7.4 Principi generali ed operativi di comportamento	80
8.1 Reati ambientali	82
8.2 Descrizione dei reati (art. 25–undecies)	82
8.2.1 Inquinamento idrico	83
8.2.2 Gestione dei rifiuti	84
8.2.3 Bonifica dei siti inquinati	86
8.2.4 Ozono	87
8.2.5 Nuovi reati ambientali	88
8.3 Aree a rischio	89
8.4 Principi generali ed operativi di comportamento	89
9.1 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ..	91
9.2 Descrizione del reato (art. 25–duodecies)	91
9.3 Aree a rischio	91
9.4 Principi generali ed operativi di comportamento	92
10.1 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	94
10.2 Descrizione del reato (art. 25–quinquies lett. A)	94
10.3 Aree a rischio	95
10.4 Principi generali ed operativi di comportamento	95
11.1 Reati tributari	97
11.2 Descrizione dei reati (art. 25–quinquiesdecies).....	97
11.2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 c. 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000)	97
11.2.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D. Lgs. 74/2000)	97
11.2.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, c. 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000).....	98
11.2.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D. Lgs. 74/2000)	99
11.2.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D. Lgs. 74/2000)	99
11.3 Aree a rischio.....	99
11.4 Principi generali di comportamento	100
11.5 Principi operativi	101
III. IL SISTEMA SANZIONATORIO	103

1. Cenni generali	103
2. Sanzioni per i dipendenti	103
3. Misure nei confronti degli apicali	105
4. Altre misure punitive	105
IV. CODICE ETICO DELLA SOCIETA'	107
1. Premessa	107
2. Principi etici generali	108
2.1 Legalità	108
2.2 Integrità	108
2.3 Lealtà, onestà e correttezza	109
2.4 Trasparenza, attendibilità e completezza delle informazioni	109
2.5 Riservatezza e tutela della privacy	110
2.6 Imparzialità e pari opportunità	110
2.7 Tutela della persona, salute e sicurezza	110
2.8 Tutela dell'ambiente	111
2.9 Qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati	111
3. Norme di comportamento	111
3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	111
3.2 Rapporti con i componenti degli organi della Società e con i dipendenti	112
3.3 Rapporti con i partner commerciali	114
4. Norme di attuazione del codice etico	116

- P A R T E G E N E R A L E -

I. INTRODUZIONE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il D. Lgs. 231/2001 (in appresso anche “Decreto”) è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella L. 200/2000 di ratifica ed esecuzione di alcune convenzioni internazionali.

E’ intitolato in dettaglio “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”.

L’art. 1 del Decreto prevede che questo si applichi “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La normativa è, quindi, senz’altro applicabile a imprese come Bandinelli e Forni Metalli S.p.A. (in appresso anche “Società”, soggetto giuridico che comunque risponde al concetto più volte riportato in seguito di “ente”) che persegue i propri scopi statutari attraverso lo svolgimento di attività economiche.

L’approvazione del Decreto ha segnato peraltro il superamento del tradizionale principio “societas delinquere non potest”, introducendo anche in Italia la responsabilità delle persone giuridiche discendente dalla commissione dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. 231/2001: la responsabilità dell’ente si aggiunge (e non si sostituisce) a quella personale dei soggetti che hanno commesso il reato.

Tale responsabilità, definita nel Decreto “amministrativa”, è più assimilabile in realtà ad una responsabilità penale, atteso che la stessa trae origine dalla commissione di un reato e che,

soprattutto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 231/2001, viene accertata dal giudice penale competente per i reati da cui l'illecito dipende, e per il relativo procedimento si seguono le disposizioni processuali penali applicabili ai reati medesimi.

2. I soggetti attivi e le categorie di reati rilevanti

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, l'ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da cc.dd. “soggetti apicali”, ovvero da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti stessi;
- da cc.dd. “sottoposti”, ovvero da persone soggette alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati.

L'ente non risponde invece se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le fattispecie di reato contemplate dal Decreto che configurano la responsabilità amministrativa degli enti sono attualmente i seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24 D. Lgs. 231/2001, come integrato dal D. Lgs. 75/2020);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e traffico di influenze illecite (Art. 25, D. Lgs. 231/2001, come integrato dal D. Lgs. 75/2020);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001);

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001) inclusivi del reato di corruzione tra privati;
- Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/2001);
- Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001) inclusivi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati di razzismo e xenofobia (art 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. 231/2001);
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001, considerando anche il nuovo comma 1-bis introdotto dal D. Lgs. 75/2020);
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001).

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è corredato di parti di approfondimento delle fattispecie dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, contenenti gli articoli rilevanti del Codice Penale e una sintetica illustrazione dei reati da trattare.

3. Le sanzioni previste dal Decreto, gli effetti dei modelli organizzativi e l'impatto su di essi della disciplina sul "whistleblowing"

La commissione dei predetti reati comporta innanzitutto l'applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie, calcolate per quote.

Il numero delle quote è determinato dal Giudice (fra un minimo di cento e un massimo di mille) in funzione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'eventuale comportamento tenuto da quest'ultimo al fine di eliminare o ridurre le conseguenze del reato, ovvero di impedire in futuro la commissione di ulteriori illeciti; l'entità delle singole quote (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) viene invece determinata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia in concreto della sanzione.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (in appresso anche "Modello") idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati, di cui questo documento costituisce un esempio.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

In secondo luogo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, per alcune delle ipotesi criminose indicate dal Decreto, il Giudice può poi comminare all'ente anche sanzioni interdittive.

Tali sanzioni possono avere una durata compresa tra tre mesi e due anni e hanno ad oggetto “la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”.

Possono essere applicate purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) ricorra un caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti:

- a) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni pubbliche funzionali alla commissione dell'illecito;
- b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- c) interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- d) divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- e) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Con il compimento di particolari attività riparatorie, previste all'art. 17 del Decreto, l'ente può evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive. L'irrogazione di tali misure, ad ogni modo, è esclusa se il reo ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi, ovvero se il vantaggio o il danno conseguenti al reato sono di minima entità.

In presenza di specifiche condizioni, inoltre, il Giudice, invece di applicare una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività, ha la facoltà di nominare un

commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva in ipotesi applicabile.

E' infine sempre prevista la confisca del prezzo o profitto del reato; inoltre, quando applica una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza, a spese dell'ente, ai sensi dell'art. 36 c.p., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la propria sede.

*

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto sono però espressamente previste forme di esonero da responsabilità per l'ente, diversamente articolate in ragione della posizione ricoperta dagli autori materiali del reato.

In particolare, se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, ovvero i citati cc.dd. "soggetti apicali", vi è una presunzione di responsabilità in capo all'ente, che può andare esente da responsabilità solo se prova che:

- a) l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo istituito dall'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, chiamato Organismo di Vigilanza (in appresso anche "OdV");
- c) i colpevoli hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo di vigilanza.

L'ente dovrà dunque dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza di tutti i predetti elementi e, in definitiva, l'assenza di una propria "colpa organizzativa".

Quando invece il reato viene commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo, ovvero i citati cc.dd. "sottoposti", l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 prevede quali sono le caratteristiche che devono presentare i modelli di organizzazione e di gestione per essere considerati idonei a prevenire i reati considerati dal Decreto.

In particolare, essi devono:

- a) individuare le aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

*

L'art. 6 del Decreto contiene inoltre disposizioni in materia di "whistleblowing", disponendo che il Modello debba prevedere appositi canali di segnalazione interna per consentire ai dipendenti, collaboratori e soggetti apicali della società, di effettuare denunce di violazioni del Modello medesimo e comunque di condotte lesive dell'integrità dell'ente.

Questa disciplina, introdotta dalla Legge 30/11/2017, n. 179, è stata in parte modificata dal D. Lgs. n. 24/2023 che è entrato in vigore dal 17/12/2023 (art. 24 comma 2).

In particolare, secondo la nuova normativa, gli enti del settore privato devono attivare, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali competenti, propri canali di segnalazione

interna che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il D. Lgs. n. 24/2023 vieta l'adozione di atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che segnalano le predette violazioni, quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la mancata promozione, il mutamento di funzioni o di luogo o orario di lavoro etc. Gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito e l'ANAC è tenuta ad informare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

La Società ha istituito i propri canali di segnalazione delle violazioni adottando una procedura specifica ed un software apposito ed affidandone la gestione all'OdV.

Il Modello prevede inoltre specifiche sanzioni disciplinari a carico di chi violi le misure di tutela del segnalante e nei confronti di chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

II. IL MODELLO ADOTTATO DALLA SOCIETA'

1. Descrizione sintetica dell'attività della Società

L'impresa, avviata nel 1959, è un ente di diritto privato con 35 dipendenti (di cui 1 a tempo determinato), non dotato di certificazioni, organizzato in forma di società per azioni.

Ha sede primaria in Scandicci (FI) alla Via degli Stagnacci, 5 (dove sono presenti anche stabilimenti produttivi e un totale di 31 dipendenti) e due sedi secondarie:

- in Scandicci (FI) alla Via del Confine, 13 (dove è presente un magazzino di rottami; il personale è assente)

- in Recanati (MC) alla Via Menghini, 3 (dove è presente uno stabilimento produttivo e un magazzino; il personale è composto da 4 dipendenti di cui 1 a tempo determinato)

Nessun dipendente è extracomunitario.

L'attività principale dell'impresa è il commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e non ferrosi. Il fatturato 2017 è risultato pari a Euro 46.971.525, quello del 2018 pari a Euro 54.451.156 e quello del 2019 pari a Euro 49.301.780 come da bilanci regolarmente depositati.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Società si attiene a criteri di economicità ed autonomia finanziaria, sopportando integralmente il rischio economico e soggiacendo ai principi della normale gestione commerciale.

La Società non dispone di un dipartimento di ricerca e sviluppo, in quanto il settore in cui è attiva è considerato dalla medesima tradizionale e in cui eventuali innovazioni impattano in modo scarso sul fatturato complessivo.

Le caratteristiche organizzative e di funzionamento dell'ente sono disciplinate nel relativo statuto e dalle norme del codice civile in materia di società di capitali.

La Società è gestita da un consiglio di amministrazione (in appresso anche "Governance") che definisce l'indirizzo economico, strategico, politico e amministrativo dell'ente; la Governance è inoltre affiancata da un Collegio Sindacale avente funzioni di revisione.

L'organigramma della Società è allegato a questo Modello come **All. 1**. Gli organigrammi per la sicurezza degli stabilimenti citati sono allegati a questo Modello come **All. 2** e **All. 3**. La Società non dispone di un mansionario.

In base a detti documenti, risulta che l'impresa:

1. fa capo alla Direzione per tutto ciò che attiene agli aspetti decisionali e finanziari, inclusa l'assunzione del personale, le politiche e i programmi di approvvigionamento (**Direzione - DIR**) funzione svolta dalla direzione
2. dispone di un ufficio per le attività generali di amministrazione composto da 3 collaboratori, che (A) assicura il corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti economici e di quelli burocratici, inclusa la formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza (B) coordina la contabilità aziendale (**Amministrazione – AMM**)
3. dispone di un ufficio per la logistica e magazzino composto da quattro collaboratori cui fanno capo undici magazzinieri (che effettuano anche l'inventario fisico) e otto trasportatori (**Logistica – LOG**)
4. dispone di un ufficio per la gestione dell'area commerciale composto da quattro collaboratori che si occupa della corretta gestione degli ordini e da quattro venditori (**Commerciale – COM**)
5. dispone di un RSPP esterno che supporta la Società per tutti gli aspetti legati al D. Lgs. 81/2008 (**RSPP**)
6. dispone di un consulente esterno per tutti gli aspetti concernenti l'area informatica (**IT**)

Sono quindi presenti 6 aree organizzative, due delle quali esterne e composte da un solo soggetto.

La Società è titolare di partecipazioni in un'altra impresa, la Aurora Metalli S.p.A. di Mogliano Veneto (TV), attiva nel medesimo settore operativo, per il 49%.

2. Sintesi dei principali punti di forza e di debolezza della Società nell'ottica del Decreto

Scartando immediatamente quei reati contemplati dal Decreto oggettivamente improbabili per una realtà come quella in cui opera la Società (ad esempio, "Infibulazione", "Terrorismo

internazionale” o ancora “Falso in moneta”, così come gli altri non citati in appresso) di seguito si offre una valutazione preliminare sui punti di forza e sui punti di debolezza della Società rispetto alle seguenti fattispecie presupposto disciplinate nella Parte Speciale del Modello.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dalla data della sua fondazione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non ha mai commesso reati contro la Pubblica Amministrazione né sono emersi elementi che possano portare a ritenere elevato questo rischio.

La Società peraltro non è attiva nel settore delle gare d'appalto o, più in generale, in quello del business e/o dei bandi con la Pubblica Amministrazione. Il rischio da considerare è quindi basso.

2. Reati societari.

Dalla data della sua costituzione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non è mai stata ritenuta responsabile di reati societari. Ad ogni modo, come tutte le imprese attive in Italia, il rischio di commissione di uno degli illeciti di questo tipo indicati dal Decreto non è secondario. Comunque, soccorrono in tal senso, il sistema di controllo adottato dalla Società (Collegio Sindacale), la costante assistenza del consulente storico dell'azienda nel comparto finanziario (commercialista), la presenza di uffici deputati o coinvolti nel controllo dei conti (AMM) e la recente introduzione in azienda di un nuovo gestionale (denominato “Teseo”, che riduce sensibilmente il rischio di errori voluti o meno).

3. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società ha subito in passato procedimenti giudiziari relativi all'area in esame (precisamente nel 2015): il livello di rischio nel comparto in questione risulta pertanto non secondario.

Ad ogni modo, la formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro è sempre stata in linea con i dettami della normativa vigente e la Società è attualmente seguita da un nuovo RSPP

esterno che periodicamente evidenzia le criticità più impattanti sull'operatività del personale dipendente. La Società è inoltre dotata di DVR (del 3.11.2020).

4. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Dalla data della sua fondazione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non ha mai commesso reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita né sono emersi elementi, che possano portare a ritenere elevato questo rischio.

Si tratta ad ogni moto di una fattispecie ad ampio spettro che non può esimere la Società dal dotarsi di un sistema di controllo interno volto a ridurre il pericolo - da considerare medio - che questi fenomeni si verifichino in concreto.

5. Reati informatici e trattamento illecito di dati.

Dalla data della sua fondazione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non ha mai commesso reati informatici e legati al trattamento illecito di dati né sono emersi elementi, nemmeno in sede di audit o verifiche esterne, che possano portare a ritenere elevato questo rischio.

Il livello di informatizzazione della Società è standard - di recente è stato introdotto il gestionale "Teseo".

6. Delitti di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio.

Dalla data della sua fondazione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non ha mai commesso reati in materia di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio né sono emersi elementi che possano portare a ritenere elevato questo rischio.

Considerato inoltre lo scarso livello di innovazione nel settore di riferimento, la possibilità che si verifichino fenomeni di questo tipo è da ritenere molto bassa, e praticamente assente in riferimento diretto ai delitti di contraffazione e alcune ipotesi di delitti contro l'industria e il commercio.

7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Dalla data della sua fondazione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non ha mai commesso reati in materia

di violazione del diritto d'autore né sono emersi elementi, nemmeno in sede di audit o verifiche esterne, che possano portare a ritenere elevato questo rischio.

Il livello di informatizzazione della Società, come già spiegato, è standard. Per questo, la possibilità che si verifichino delitti in materia di violazione del diritto d'autore è da ritenere media.

8. Reati ambientali.

Sebbene nel bilancio 2018 sia stato riportato che “l'esercizio dell'attività sociale non comporta un effetto diretto sull'ambiente”, la Società - che sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta dalla data della sua fondazione ad oggi non ha comunque mai commesso illeciti in questa area - appare soggetto esposto al rischio di commissione di reati ambientali per via dell'impiego di rottami nel ciclo industriale e produttivo. Peraltro, la stessa è iscritta nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e classificata ATECORI anche con codice 38.32.1.

I citati materiali presentano in genere tre problemi specifici: la radioattività (che viene monitorata da un consulente esterno con una macchina adatta a effettuare controlli radiometrici) l'untuosità degli scarti e le c.d. “percolature”.

Alla luce di quanto esposto, la possibilità che si verifichino fattispecie criminose legate a quest'area è da ritenere alta.

9. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Dalla data della sua fondazione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non ha mai commesso reati legati all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare né sono emersi elementi che possano portare a ritenere elevato questo rischio.

Non esistono inoltre dipendenti di provenienza extracomunitaria, per cui la possibilità che si verifichino fenomeni di questo tipo è da ritenere attualmente nulla.

10. Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Dalla data della sua fondazione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non ha mai commesso reati legati alla intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro né sono emersi elementi che possano portare a ritenere elevato questo rischio.

11. Reati tributari

Dalla data della sua costituzione ad oggi, sulla base delle informazioni raccolte tramite i tre livelli di interviste e della documentazione raccolta, la Società non è mai stata ritenuta responsabile di reati tributari, ancorché sia stata parte in procedimenti relativi a false fatturazioni. Inoltre, le dimensioni dell'impresa portano a escludere l'applicabilità, al momento, dei reati tributari ampliati dal D. Lgs. 75/2020 (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione). In ogni caso, il rischio di commissione di uno degli illeciti di questo tipo indicati dal Decreto non appare secondario. Tuttavia, come in riferimento ai reati societari, soccorrono in tal senso il sistema di controllo adottato dalla Società (Collegio Sindacale), la costante assistenza del consulente storico dell'azienda nel comparto finanziario (commercialista), la presenza di uffici deputati o coinvolti nel controllo dei conti (AMM) e la recente introduzione in azienda di un nuovo gestionale (denominato "Teseo", che riduce sensibilmente il rischio in questione).

11. Contrabbando

Dalla data della sua fondazione ad oggi, la Società non ha mai commesso reati legati al contrabbando né sono emersi elementi che possano portare a ritenere elevato questo rischio. La possibilità che si verifichino fenomeni di questo tipo è quindi da ritenere bassa.

3. Costruzione, approvazione e modifica del Modello della Società

La costruzione del Modello di Bandinelli e Forni Metalli S.p.A. si è articolata nelle seguenti fasi:

- a) identificazione e la mappatura dei rischi, attraverso tre fasi di interviste dirette: (1) interviste ai vertici aziendali (2) interviste ai responsabili d'area (3) interviste ai consulenti esterni. E' stata così condotta una approfondita analisi del contesto organizzativo e operativo della Società, con l'obiettivo di identificare le aree e le attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) valutazione dei principi di condotta e delle procedure operative già in uso presso la Società, siano essi formalizzati in appositi documenti o semplicemente attuati in via di prassi;
- c) individuazione delle azioni di miglioramento da operare secondo le *best practices* in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- d) la formalizzazione del Modello.

La concreta attuazione del sistema di controlli adottato presso la Società prevede inoltre il costante monitoraggio sulla efficienza del Modello stesso e l'organizzazione di periodici incontri formativi rivolti ai soggetti operanti nelle aree a rischio.

*

Il Modello è stato approvato dalla Governance della Società con delibera assunta nella data riportata in copertina.

*

Le sue successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, anche adottate su proposta dell'OdV, saranno comunque di esclusiva competenza della predetta Governance.

4. Finalità e elementi essenziali del Modello di Bandinelli e Forni Metalli S.p.A.

Con l'approvazione del Modello, la Società intende progressivamente definire e formalizzare un sistema strutturato e organico di principi organizzativi, di procedure operative e di attività di controllo che risulti in grado di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute anche solo astrattamente verificabili in relazione all'attività svolta.

In particolare, le finalità del Modello sono:

- a) affermare la decisa condanna da parte della Società nei confronti di ogni comportamento illecito, perché contrario non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che, formalizzati nel Codice Etico, orientano la Società stessa nello svolgimento della propria attività;
- b) informare tutti gli organi dell'ente, i dipendenti ed i partner in genere che la commissione dei reati previsti dal Decreto comporta l'irrogazione di rilevanti sanzioni amministrative a carico della Società, oltreché sanzioni penali nei confronti dei soggetti responsabili;

- c) creare un adeguato sistema di controlli che consenta alla Società di intervenire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati stessi;
- d) impedire forme di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti;
- e) stabilire un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti contrari alle previsioni del Modello.

*

I punti cardine del Modello sono inoltre:

- 1. la mappatura delle aree a rischio, ovvero l'individuazione delle aree di attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, tenuto conto delle possibili modalità attuative degli stessi;
- 2. la definizione di regole organizzative e di un sistema di controlli che rispettino i seguenti principi generali:
 - a) l'adeguata regolamentazione dei processi di attività nelle aree a rischio;
 - b) la separazione delle funzioni;
 - c) l'attribuzione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate a ciascuno;
 - d) la tracciabilità delle operazioni svolte nelle aree a rischio e dei relativi processi decisori ed autorizzativi;
 - e) l'attribuzione ad un organismo ad hoc di compiti di vigilanza e verifica periodica sull'attuazione, l'efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, ovvero l'OdV;
- 3. la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, anche attraverso adeguati protocolli formativi, delle regole e delle procedure istituite.

5. Struttura e destinatari del Modello

Questo Modello è suddiviso in due sezioni:

- A. una Parte Generale (ovvero la presente sezione) contenente una sintesi della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001, una descrizione delle peculiarità della Società e dei rischi che la medesima corre, un'analisi dei principi generali che ispirano il Modello della Società, e la spiegazione del ruolo dell'OdV;
- B. una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati che l'ente ha ritenuto astrattamente ipotizzabili a ragione dell'attività espletata, la mappatura delle aree a rischio e,

in relazione ad esse, i principi generali di comportamento e i principi operativi, e lo specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

Il sistema disciplinare è integrato nel Modello e stabilisce le sanzioni e le relative modalità applicative, da comminare ai soggetti (apicali, dipendenti, dirigenti, soggetti esterni) responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice Etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel Modello. Il sistema disciplinare stabilisce:

- il quadro normativo di riferimento che disciplina, a livello contrattuale e di Codice Civile, le sanzioni e le relative modalità applicabili in caso di illeciti e di comportamenti non corretti da parte del personale dipendente, dirigente e non dirigente, e dei soggetti esterni;
- le sanzioni per i soggetti apicali, dipendenti e dirigenti nonché le misure nei confronti dei soggetti esterni;
- le modalità interne di rilevazione, comunicazione e di gestione delle infrazioni.

Inoltre, parte sostanziale del sistema di organizzazione e controllo formalizzato nel Modello è costituita dal Codice Etico nel quale sono declinati i principi generali e le norme di comportamento di carattere etico e deontologico che dovranno ispirare le condotte di tutti coloro che, stabilmente o anche temporaneamente, agiscono nell'interesse o per conto dell'ente. L'adozione del Codice Etico si pone quindi quale ulteriore strumento fondamentale per la prevenzione dei reati rilevanti ai fini del Decreto, poiché il rispetto della disciplina in esso formalizzata impedisce il compimento di attività in contrasto con i dettami normativi e, in genere, con i principi e valori etici di cui la Società si fa portatrice.

*

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ovvero che hanno con la stessa relazioni giuridiche e commerciali e quindi, in via esemplificativa, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner d'affari in genere (in appresso anche "Destinatari").

Con riferimento a tutti i reati presi in esame dal Modello, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali, anche non formalizzate ma costituite da prassi;

- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra citate;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli organi di controllo, fra cui l'OdV;
- curare che nessun rapporto contrattuale venga instaurato con persone o enti che non abbiano intenzione di rispettare i principi etici della Società.

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a comunicare all'OdV eventuali criticità e rilievi emersi.

III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Nomina dell'OdV

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, condizione di efficacia del sistema di controlli adottato dall'ente ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le caratteristiche dell'OdV sono in ogni caso:

- a) l'autonomia ed indipendenza dai vertici dell'ente, con esclusione quindi di qualsiasi suo coinvolgimento nella gestione operativa dell'attività dell'ente e con la garanzia di una linea di report diretta nei confronti dell'organo gestorio;
- b) la professionalità dei propri membri (o dell'unico componente, in caso di OdV monocratico);
- c) la continuità di azione.

La Società ha quindi, in caso di approvazione del Modello, l'onere di istituire al proprio interno anche un organismo "ad hoc", indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, che eserciti le funzioni ed i poteri di verifica e controllo previsti dal Decreto e dettagliati nei successivi paragrafi.

Nel caso della Società, l'OdV dovrà avere composizione plurisoggettiva ed essere formato da:

- a) un consulente con competenza pluriennale in materia di responsabilità amministrativa degli enti
- b) un professionista esterno al corrente dei principali aspetti organizzativi della Società
- c) un dipendente con competenze trasversali anche in materia di organizzazione

Tutti i membri dovranno essere in grado di assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità di azione. Tali figure, in ogni caso, come anticipato, dovranno essere selezionate in modo tale da garantire le caratteristiche di indipendenza e autonomia dell'OdV stesso dai vertici aziendali.

La nomina dei componenti dell'OdV spetta alla Governance dell'ente che, con apposita delibera, determina anche la durata in carica degli stessi. In assenza di specifica determinazione, la durata dell'incarico, per ciascun componente, si intende pari a 3 anni e può essere soggetta a rinnovo tacito di triennio in triennio. In ogni caso l'OdV scaduto continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo organo.

All'atto della nomina la Governance individua anche il soggetto che svolgerà le funzioni di Presidente dell'OdV. In mancanza di idonea determinazione, i componenti dell'OdV eleggeranno fra di loro a maggioranza il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di qualsiasi genere del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente più anziano dell'OdV.

Tutti i componenti dell'OdV sono immediatamente rieleggibili e possono rinunciare all'incarico loro affidato in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'OdV con un preavviso di almeno 2 mesi; quest'ultimo dovrà invece comunicare la predetta rinuncia direttamente alla Governance, che provvederà alla nomina dei sostituti, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'OdV.

La remunerazione spettante ai componenti dell'OdV è stabilita dalla Governance; la Governance metterà altresì annualmente a disposizione dell'OdV una idonea dotazione di risorse finanziarie, da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento delle proprie funzioni, e con obbligo di rendiconto annuale.

L'OdV si riunisce presso la sede della Società o in via telematica e può eseguire ispezioni anche presso le sedi distaccate dell'ente.

2. Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'OdV

E' causa d'ineleggibilità dei membri dell'OdV - ovvero di decadenza dalla carica - l'emissione di sentenza di condanna (anche *ex art.* 444 c.p.p.) pur se non passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, o comunque un reato che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

*

I membri dell'OdV decadranno dal loro ufficio anche qualora nel corso dell'incarico vengano a trovarsi in palese situazione di conflitto di interesse con l'ente, ovvero nell'oggettiva impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie funzioni (a causa ad esempio di malattie, infermità o altro) ovvero infine si rendano responsabili di un grave inadempimento alle loro funzioni.

Nel caso in cui uno dei componenti dell'OdV venga a trovarsi in una situazione di decadenza dalla carica, il Presidente dell'OdV provvederà senza indugio ad informarne la Governance, che potrà così procedere alla sua sostituzione. Nel caso di situazione di decadenza concernente il Presidente, qualsiasi degli altri membri potrà procedere a informare il vertice aziendale appena possibile.

3. Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, proponendo alla Governance l'adozione delle modifiche rese necessarie in dipendenza di novità normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società.

L'OdV ha, in particolare, i seguenti poteri:

- a) coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per l'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio ed il migliore monitoraggio delle attività svolte nel loro ambito. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree e ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali circostanze che possano esporre l'ente al rischio di reato;
- b) attivare idonee procedure di controllo al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- c) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio, ivi compresi i principali atti e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società;
- d) condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; a tal fine lo stesso può accedere liberamente a tutte le aree della Società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- e) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- f) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta della documentazione prevista nelle procedure interne;
- g) dialogare con i responsabili delle diverse funzioni al fine di garantire la concreta attuazione del Modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, definizione di clausole contrattuali da sottoporre ai partner, ecc.);
- h) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche fornendo ai Destinatari eventuali istruzioni, chiarimenti e interpretazioni;
- i) verificare che le procedure previste per evitare la commissione delle diverse tipologie di reato siano adeguate e rispondenti alle prescrizioni del Decreto, proponendo, in caso contrario, alla Governance le modifiche, gli aggiornamenti, gli adeguamenti delle procedure medesime o del Modello in generale, ritenuti di volta in volta necessari;
- j) proporre alla Governance la richiesta di consulenze esterne su tematiche specifiche, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.

4. Linee di report dall’OdV e flussi informativi verso l’OdV

L’OdV ha due linee di report dirette nei confronti dei vertici della Società, tali da garantire la sua massima indipendenza nello svolgimento dell’incarico, e precisamente:

1. la prima linea di report, continuativa, direttamente con la Governance per informarla delle questioni più urgenti relative all’attività di vigilanza espletata (quali, ad esempio, l’emersione di particolari carenze del Modello, ovvero ipotesi di violazioni delle procedure previste che possano anche in astratto originare una responsabilità amministrativa in capo all’ente, ecc.);
2. la seconda linea di report, periodica, con relazione scritta, nei confronti della Governance e dell’organo di controllo della Società.

In particolare, secondo il punto “2”, l’OdV ha il compito di riferire in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità, predisponendo a tal fine un rapporto scritto annuale relativo all’attività svolta (indicando in particolare le verifiche e gli specifici controlli effettuati e l’esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle aree a rischio, le eventuali necessità di aggiornamento del Modello, etc.).

Alle riunioni fra la Governance e l’organo di controllo convocate per l’esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell’OdV (e in genere per le attività che riguardano il Modello) l’OdV medesimo dovrà offrire la propria disponibilità “in loco” o con mezzi telematici che assicurino l’identità dei partecipanti per fornire chiarimenti e indicazioni su eventuali misure da intraprendere.

Resta comunque ferma la possibilità per la Governance e l’organo di controllo di convocare in ogni momento l’OdV per riferire in merito al funzionamento del Modello, ai risultati dell’attività di vigilanza, ovvero a specifiche situazioni meritevoli di approfondimento; lo stesso OdV potrà inoltrare richiesta in tal senso ai predetti organi, ove nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza rilevi particolari criticità che richiedano un esame immediato da parte dei vertici aziendali.

Delle attività di verifica di volta in volta poste in essere dall’OdV dovrà essere sempre redatto apposito verbale, da conservarsi agli atti dell’OdV stesso, disponibili per qualsiasi eventuale verifica, anche ad opera di pubbliche autorità.

*

Nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie dell'OdV vengono in rilievo i seguenti mezzi di raccolta di dati.

a) Segnalazioni da parte di esponenti dell'ente o di terzi

L'OdV dovrà ricevere dai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte tutta la documentazione prescritta nelle procedure interne e, in genere, nel presente Modello, nonché ogni altra informazione o segnalazione - anche proveniente da terzi - attinente l'attuazione del Modello nelle aree a rischio e la commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di comportamenti non in linea con le regole di condotta in vigore presso la Società.

b) Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- a) le notizie in merito all'affidamento alla Società di commesse da parte di enti pubblici o svolgenti funzioni di pubblica utilità, nonché ogni informazione in merito a decisioni di richiesta ed utilizzo da parte della Società di erogazioni pubbliche di qualsiasi genere;
- b) i provvedimenti e/o notizie e/o informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra pubblica autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- c) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto imposto in tal senso dall'autorità giudiziaria;
- d) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni in violazione delle norme del Decreto;
- e) le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati e alle eventuali sanzioni irrogate, se relativi a fatti od atti suscettibili di generare una responsabilità amministrativa in capo all'ente, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, in ogni caso corredati dalle relative motivazioni.

c) Canali di comunicazione e trattamento delle informazioni ricevute

Le informazioni di cui sopra dirette all'OdV dovranno essere trattate nel rispetto delle seguenti regole generali:

1. la Società dovrà mettere a disposizione almeno due canali di comunicazione, di cui almeno uno gestito con modalità informatiche, attraverso cui i dipendenti possano segnalare direttamente all'OdV eventuali condotte illecite o violazioni del Modello, e che garantiscano la riservatezza dell'identità dei segnalanti;
2. le informazioni, ove raccolte dai responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte, dovranno essere canalizzate direttamente verso l'OdV;
3. le segnalazioni, anche provenienti da terzi, dovranno giungere all'OdV in forma scritta, ovvero tramite posta elettronica, anche per mezzo di un indirizzo e-mail a ciò appositamente dedicato. La raccolta e la gestione delle informazioni dovranno essere condotte in modo da assicurare la riservatezza dell'identità dei segnalanti - fatti salvi gli obblighi di legge e/o eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria - garantendo la protezione dei segnalanti medesimi contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
4. l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

5. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Il presente Modello è soggetto a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tali verifiche sono effettuate dall'OdV, con le modalità da esso stabilite, anche mediante controlli a campione e indagando l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello. L'OdV dovrà altresì monitorare la realtà normativa e verificare l'impatto di eventuali interventi legislativi sui contenuti del Modello.

In esito a detta verifica, l'OdV predisporrà una specifica relazione da sottoporre all'attenzione dei vertici aziendali che verrà incorporata nel rapporto annuale sull'attività di controllo svolta; in tale relazione l'OdV dovrà evidenziare le criticità emerse nella struttura del Modello e suggerire alla Governance gli interventi ritenuti opportuni al fine di garantire l'efficacia ed

effettività del sistema di controlli vigente presso la Società e la costante rispondenza alla vigente normativa di settore.

6. Formazione del personale e informativa sul Modello

Una adeguata e continuativa attività di formazione del personale è elemento necessario per garantire la conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle prescrizioni in esso contenute, ed assicurare così la piena attuazione del Modello stesso e del sistema di controlli interni in esso formalizzato.

L'attività di formazione del personale ai fini del Decreto sarà organizzata di concerto fra l'OdV e la Governance e dovrà prevedere:

- a) per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:
 - un seminario iniziale all'avvio dell'operatività del Modello;
 - un seminario di aggiornamento annuale;
 - un'informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
 - occasionali e-mail di aggiornamento;
- b) per altre tipologie di personale:
 - una nota informativa interna al momento dell'adozione del Modello, da ripetersi in occasione di modifiche normative o mutamenti rilevanti della realtà ed organizzazione dell'ente, accompagnate da eventuali eventi formativi;
 - un'informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
 - occasionali e-mail di aggiornamento per coloro che siano dotati di casella e-mail aziendale.

*

Nella selezione di rappresentanti, consulenti e simili, nonché di partner con cui la Società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (ad esempio, una associazione temporanea di impresa, un consorzio, etc.) e destinati a cooperare con l'ente nell'espletamento delle attività a rischio, dovrà tenersi conto di eventuali garanzie fornite da tali soggetti terzi in

merito al rispetto dei principi formulati nel Modello e, in genere, delle prescrizioni di L. rilevanti ai fini della disciplina dettata dal Decreto.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società dovrà essere previsto da apposita clausola contrattuale, che preveda idonee sanzioni, tra cui la risoluzione anticipata del rapporto, in ipotesi di loro violazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società.

- P A R T E S P E C I A L E -

I. INTRODUZIONE

1. Cenni generali

La Parte Speciale di questo Modello contiene una descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili in relazione all'attività svolta dalla Società, comprensiva di esempi esplicativi delle condotte integranti tali illeciti.

Vi è poi l'individuazione delle attività a rischio e delle aree aziendali in cui gli illeciti potrebbero verificarsi, nonché la formalizzazione dei principi generali ed operativi di comportamento volti ad evitare la commissione dei predetti reati.

La scelta dei reati da trattare è stata effettuata in base ad un'attenta analisi dei rischi in relazione a quanto svolto dalla Società, alla sua storia, e all'organizzazione degli uffici preposti a tali attività.

A tal fine, è stata esaminata fra l'altro la seguente documentazione:

- visura storica della Società
- organigramma funzionale aziendale
- organigramma SSL della sede di Scandicci
- organigramma SSL della sede di Recanati
- elenco infortuni della sede di Scandicci
- elenco infortuni della sede di Recanati
- regolamento disciplinare aziendale
- scheda anagrafica del personale
- statuto della Società
- DVR della sede di Scandicci

Sono state inoltre condotte interviste con:

- Sig. Renzo Forni
- Sig.ra Silvia Forni
- Sig. Paolo Bandinelli
- Dott.ssa Lucilla Ortimini
- Avv. Alessandro Traversi

- Sig.ra Akliné Grasso
- Sig.ra Caterina Macciò
- Sig.ra Lisa Forni
- Sig.ra Lisa Senese
- Sig. Pasquale Armentano
- Sig. Riccardo Rontini
- Ing. Stefano Taiti (RSPP)
- Sig. Guido Volpi (IT)

Agli intervistati è stato chiesto di illustrare l'attività dell'ente e, più in particolare, le mansioni svolte da ciascuno e le relative responsabilità, nonché di dettagliare il loro livello di percezione del rischio relativo alla commissione dei reati-presupposto di volta in volta illustrati e gli spunti di miglioramento da introdurre nel comparto di competenza.

Sulla base dell'analisi sopra descritta si è deciso di trattare nella Parte Speciale del Modello i seguenti reati:

1. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25-decies) e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), tralasciando tuttavia le novità introdotte dal D. Lgs. 75/2020 in quanto ritenute di probabilità remota);
2. alcuni reati societari (art. 25-ter), reato di corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere attività ai sensi dell'art. 190/2012 (art. 25-ter) e reato di istigazione alla corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis c.c.);
3. reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 27-septies);
4. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
5. reati informatici (art. 24-bis);
6. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) tralasciando invece i reati in materia di contraffazione di marchi e brevetti (art. 25-bis);
7. reati in materia di diritto d'autore (art. 25-novies);
8. alcuni reati ambientali (art. 25-undecies);
9. reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);

10. reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies lett. a);
11. reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, ma senza considerare il nuovo comma 1-bis introdotto dal D. Lgs. 75/2020 in quanto di assai remota probabilità)

Il Decreto contempla anche una serie di altri reati che non verranno trattati nel Modello sempre per precisa scelta della Società, in quanto la medesima ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti non sia neppure astrattamente ipotizzabile o sia, in altri casi, assolutamente improbabile.

Si tratta ad esempio dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), dei reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della Legge 16 marzo 2006 n. 146), dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), dei delitti contro la personalità individuale (reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, l'adescamento di minori: art. 25-quinquies), degli abusi di mercato (art. 25-sexies) dei nuovi reati in tema di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), delle frodi in competizioni sportive, dell'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e dei giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), del contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

La Società si impegna comunque ad integrare e modificare il Modello qualora in futuro, in dipendenza di mutamenti dell'attività svolta o della stessa realtà aziendale, dovesse emergere il rischio di commissione dei predetti reati ora esclusi dalla trattazione. Fermo restando quanto sopra, si precisa che la Società condanna comunque fermamente tutte le ipotesi criminose sopra elencate.

II. I REATI TRATTATI NEL MODELLO

1.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

Innanzitutto, al fine di una migliore comprensione delle tipologie di reato qui considerate, si riportano di seguito le definizioni di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio” così come definite dal Codice Penale.

- Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.): *«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».*
- Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.): *«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».*

1.2 Descrizione dei reati (artt. 24, 25, 25-decies)

1.2.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Questa ipotesi di reato ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, il denaro percepito, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Si ritiene sanzionabile anche la mancata utilizzazione delle somme ricevute (non accompagnate ad utilizzi diversi) purché l'omissione non sia dovuta a cause oggettive ma imputabili all'agente. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

☛ *Il reato può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società, una volta ricevuti finanziamenti per la realizzazione di determinate ricerche, destini le somme ricevute ad altre finalità, quali, ad esempio, l'acquisto di nuovi macchinari.*

1.2.2 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e, pertanto, diversamente che nel reato di malversazione (316-bis c.p.), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo illecito. Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) “*l'indebita percezione di erogazioni*” è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

☛ *Il reato può configurarsi ad esempio nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un finanziamento pubblico, attesti falsamente il possesso di determinati requisiti.*

1.2.3 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.)

Il reato sussiste quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

☛ *Tale illecito può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative (ad esempio in materia ambientale), si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta ed idonea ad ingannare i pubblici uffici preposti al controllo delle relative attività.*

1.2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Questa circostanza aggravante è integrata quando la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

☛ *La fattispecie si contraddistingue quindi per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.*

1.2.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

L'ipotesi di frode informatica si verifica quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo e terzo c. dell'art. 640-ter c.p., o di cui all'articolo 61, primo c., c.p., numero 5 (limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età) e numero 7. Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'amministrazione.

☛ *In concreto, può integrarsi il caso in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente.*

1.2.6 Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

☛ *Questa fattispecie è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle ipotesi considerate dal Decreto; potrebbe verificarsi nel caso in cui un dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).*

1.2.7 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'illecito si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La fattispecie assume concreta rilevanza ai fini della eventuale responsabilità amministrativa della Società, in quanto di tale condotta criminosa risponde, a differenza del passato, anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità.

☞ *Il reato punisce, ad esempio, il caso in cui un pubblico ufficiale addetto alla concessione di autorizzazioni necessarie per l'attività aziendale (ad esempio, in ambito ambientale), abusando dei propri poteri (ad esempio, minacciando difficoltà burocratiche e tempi particolarmente lunghi) induce il dipendente della Società al pagamento di una somma di denaro a proprio favore prospettando una rapida concessione dell'autorizzazione richiesta.*

1.2.8 Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Il reato ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'illecito in parola si differenzia dalla concussione e dalla induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., dove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, perchè nel reato *de quo* tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

☞ *L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, accettare denaro per assicurare un finanziamento).*

1.2.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione tenuto da un terzo, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

☞ *Per integrare il reato, è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.*

1.2.10 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

☛ *Per integrare il reato, non deve trattarsi necessariamente di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario.*

1.2.11 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni sopra illustrate degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto c., c.p., si applicano anche a membri delle istituzioni comunitarie europee (ovvero, l'U.E.) nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa dell'U.E., e alle persone comandate presso l'U.E. con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

☛ *E' da tenere presente che le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.*

1.2.12 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 231 degli enti, il reato di traffico di influenze illecite.

Il Legislatore ha voluto punire le condotte prodromiche rispetto agli accordi corruttivi, anticipando così la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione e punendo comportamenti pericolosi per i beni giuridici offesi dalla conclusione ed esecuzione di accordi corruttivi.

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o

promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso tali soggetti, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Viene punito sia l'intermediario, sia il finanziatore, ovvero chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

☛ *Si pensi ad esempio ad un dipendente della Società che, vantando relazioni con un pubblico funzionario, si fa dare da un soggetto apicale della Società una somma di denaro quale prezzo della propria intermediazione volta ad ottenere, dal predetto funzionario, un'autorizzazione amministrativa necessaria per costruire un nuovo capannone. Nel caso descritto sia l'intermediario che il finanziatore appartengono alla Società, ma può anche accadere, ad esempio, che il mediatore appartenga ad una diversa società (ad esempio di comunicazione pubblicitaria) e il finanziatore alla Società.*

1.2.13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false, la persona chiamata a rilasciare davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto, ovvero che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni o renda effettivamente dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319-ter c.p.).

☛ *Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale (ad esempio, l'imputato, il co-imputato, l'imputato in un procedimento connesso).*

1.3 Aree a rischio

I reati sopra descritti trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sebbene, come illustrato nella Parte Generale, l'attività della Società non sia usualmente rivolta nei confronti della Pubblica Amministrazione, i reati in questione potrebbero astrattamente verificarsi nello svolgimento dell'attività più strettamente amministrativa dell'impresa (ad esempio, la richiesta di permessi o autorizzazioni ad uffici della Pubblica Amministrazione).

Vengono pertanto in rilievo le seguenti aree a rischio della Società:

- a) gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali, le autorità fiscali e la Camera di Commercio (ad esempio, comunicazioni presso il registro delle imprese);
- b) gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della Pubblica Amministrazione (ad esempio, in materia urbanistica);
- c) gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro;
- d) rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni;
- e) assunzione e gestione del personale anche appartenente a categorie protette;
- f) partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o dell'U.E. (dall'inoltro della domanda fino alla concreta utilizzazione dei contributi concessi);
- g) gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società;
- h) gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- i) gestione degli omaggi e spese di rappresentanza;
- j) gestione dei rapporti con consulenti e collaboratori esterni;
- k) approvvigionamento di beni e servizi.

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, COM

1.4 Principi generali di comportamento

E' espressamente vietato ai Destinatari che operano nelle aree a rischio di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto (sopra illustrate);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) offrire o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere;
- b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Società e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere sempre documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste ai punti precedenti;
- d) effettuare prestazioni in favore di partner (ad esempio nell'ambito di un consorzio) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del relativo rapporto associativo o contrattuale;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o dell'U.E. al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o dell'U.E. a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) operare qualsiasi tipo di influenza, tramite la promessa o offerta di denaro o altre utilità ovvero ricorrendo a violenza o minaccia, nei confronti di soggetti chiamati a rendere

dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, in modo da indurli a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciare dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria;

i) richiedere canoni di affitto non congrui rispetto al bene concesso.

Per rispettare appieno i principi generali ed i comportamenti sopra indicati, è in primo luogo necessario che le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno della Società (responsabili di funzione, dipendenti, collaboratori stabili) siano ben definiti. A tal fine la Società ha predisposto due organigrammi aggiornati (Scandicci e Recanati), nonché individuato le mansioni affidate ad ogni soggetto operante nell'ambito dell'organizzazione aziendale e stabilito alcune procedure da osservare nelle aree a rischio.

La Società ha inoltre approvato il proprio Codice Etico (parte integrante del Modello, in appresso) che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'ente.

1.5 Principi operativi

La Società deve essere sempre dotata di sistemi di controlli preventivi interni e di specifiche procedure, che dovranno ispirarsi al rispetto dei seguenti principi operativi:

- a) nelle aree a rischio va rispettato innanzi tutto il principio della segregazione delle funzioni, vale a dire la separazione, all'interno di ciascuna attività, tra i soggetti che si occupano delle diverse fasi del processo;
- b) gli incarichi conferiti ai consulenti esterni devono tendenzialmente essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- c) ogni tipo di pagamento per conto dell'ente dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando il più possibile l'utilizzo di contanti;
- d) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o dell'U.E. ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- e) deve essere rilasciato apposito veritiero e completo rendiconto dei finanziamenti pubblici ottenuti e del relativo utilizzo;

- f) ogni operazione e transazione compiuta nelle aree a rischio, ivi compresa in particolare l'emissione di fatture, deve essere autorizzata, registrata e verificabile anche elettronicamente;
- g) di ognuna di tali operazioni, e per ogni passaggio delle stesse, specie se concernente attività di contatto con gli uffici della Pubblica Amministrazione, va tenuta idonea documentazione scritta, adeguatamente archiviata (anche con mezzi elettronici) in appositi fascicoli;
- h) ogni soggetto operante nelle aree a rischio deve riferire immediatamente all'OdV le situazioni di irregolarità eventualmente riscontrate.

2.1 Reati societari

Non tutte le fattispecie previste dal Decreto sono applicabili alla Società: il presente Modello non prende quindi in considerazione - e pertanto nemmeno illustra - gli illeciti che non si ritengono neppure astrattamente configurabili nel caso di specie. In particolare si tratta de:

- a) i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza;
- b) il reato di agiotaggio (art. 2637 c.c.) in quanto la Società non ha emesso né negoziato strumenti finanziari.

2.2 Descrizione dei reati (art. 25-ter)

2.2.1 Corruzione fra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)

Il reato, introdotto con la L. 190/2012, è stato recentemente modificato ad opera del D. Lgs. 38/2017 recante la *“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22/7/2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*.

Le principali novità del provvedimento, entrato in vigore il 15.4.2017, riguardano, oltre all'introduzione del nuovo reato di “istigazione alla corruzione tra privati” (art. 2635-bis c.c.), la modifica della rubrica del titolo XI, libro V del Codice Civile e la previsione di pene accessorie per la fattispecie di cui trattasi previste dal Decreto.

L'art. 2635 c. 3 c.c. sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori di società o enti privati, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti agenti possono essere esclusivamente gli amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla vigilanza e alla direzione di uno di tali soggetti. Inoltre, ai sensi dell'art. 2639 c.c., può essere chiamato a rispondere del reato in esame anche il soggetto non formalmente investito della qualifica ma che sia tenuto a svolgere la stessa funzione, ancorché diversamente qualificata, in modo continuativo e significativo.

E' da tenere presente che la condotta idonea a far sorgere una responsabilità amministrativa a carico dell'ente in base al Decreto è solo quella del soggetto corruttore (c. 3) e non quella del soggetto corrotto (c. 1). Pertanto, a carico dell'ente cui appartiene il soggetto che ha dato o promesso denaro o altra utilità è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

La nuova fattispecie non richiede più la necessaria causazione di un danno alla società corrotta, essendo configurata in termini di reato di mera condotta.

A seguito dell'emanazione della L. 3/2019, sia la corruzione tra privati che l'istigazione alla corruzione tra privati non sono più procedibili a querela della persona offesa (ovvero della società a cui appartiene il soggetto corrotto).

E' sufficiente che la condotta sia supportata da un semplice dolo generico e che essa non costituisca più grave reato.

☛ *Il reato in questione potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un amministratore della Società consegna o prometta denaro all'amministratore di una società fornitrice di beni e/o servizi per ottenere una forte riduzione del prezzo della fornitura, oppure nel caso in cui un amministratore della Società consegna o prometta denaro al buyer di una potenziale cliente per ottenere una commessa a prezzi superiori a quelli di mercato.*

2.2.2 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c. 1 c.c.)

La fattispecie è stata introdotta con il D. Lgs. 38/2017 sopra citato e, come per il caso della corruzione, può rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della Società solo per i soggetti corruttori.

La norma punisce infatti l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali (gli stessi descritti al c. 1 dell'art. 2635 c.c.) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

A carico della società cui appartiene il soggetto che ha promesso denaro o altra utilità è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D. Lgs. 231/2001.

☛ *Il reato si configura nelle stesse circostanze dell'esempio precedente, con la differenza che il soggetto corruttore viene punito nel caso in cui l'offerta illecita non sia accettata.*

2.2.3 False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge; il tutto in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- a) soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di c.d. "reato proprio") nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- b) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- c) la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- d) la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A differenza della precedente stesura (che prevedeva precise soglie di non punibilità) il reato sussiste anche se i fatti sono di lieve entità e negli altri casi previsti dal nuovo art. 2621-bis c.c. (introdotto dalla L. 69/2015). La norma citata prevede che se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità (tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta), si ha una riduzione di pena. Analoga riduzione si ha quando i fatti riguardano società che non superano i "limiti di fallibilità" di cui all'art. 1 R.D. 267/1942, ma in tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621-ter ("Non punibilità per particolare tenuità"), introdotto anch'esso dalla L. 69/2015, prevede che per valutare la sussistenza della "*non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.*", il giudice deve considerare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori in conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

☞ *Il reato può configurarsi qualora gli amministratori alterino le risultanze di bilancio della Società, ad esempio al fine di ridurre il carico fiscale sulla stessa, o di simulare il conseguimento di obiettivi di risultato che consentano loro di ottenere il pagamento di premi o incentivi.*

2.2.4 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- a) soggetti attivi sono gli amministratori;
- b) si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, solo se la condotta ha provocato un danno ai soci.

☛ *Il reato può configurarsi nel caso in cui un amministratore nasconda al collegio sindacale la presenza di un grave contenzioso con un importante cliente della Società, impedendo all'organo di controllo di compiere i relativi accertamenti e richiedere i necessari interventi sul bilancio della Società.*

2.2.5 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

☛ *Occorre tenere presente che soggetti attivi sono gli amministratori e che configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.*

2.2.6 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono - anche simulatamente - i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Soggetto attivo del reato sono gli amministratori della società (si tratta infatti di un reato proprio). Dal novero dei soggetti attivi rimane escluso il socio che invece risulta punibile, per concorso eventuale, solo qualora realizzi una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica dell'articolo in commento.

Da tenere presente che per "conferimenti" si devono intendere le prestazioni a cui i soci si obbligano al fine di costituire il capitale sociale della società.

La restituzione può avvenire tanto in forma diretta quanto indiretta nonché, per espressa previsione normativa, in forma simulata. La restituzione simulata può avvenire con comportamenti leciti, quali, ad esempio, la concessione di un prestito senza prospettive di

restituzione, la stipula di contratti a prestazioni sproporzionate in danno della società, e attraverso operazioni già autonomamente e penalmente rilevanti.

Posto che la restituzione di conferimenti grava inizialmente sulla riserva legale e solo successivamente, una volta esaurita questa, va ad intaccare il capitale sociale, l'illecito di cui all'articolo 2626 c.c. viene in essere solo in tale ultimo momento ovvero sia in presenza di una riduzione fraudolenta del capitale.

In relazione invece all'altra condotta rilevante, la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti deve risultare da una formale rinuncia, da parte della società, all'adempimento di tale obbligo (sono quindi irrilevanti, ai fini della punibilità ai sensi dell'articolo in commento, le restituzioni di beni a soggetti estranei alla compagine societaria). Anche in relazione alla liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti, è possibile ipotizzare ipotesi di simulazione qualora si verifichi, ad esempio, la compensazione del debito di conferimento con un credito fittizio del socio verso la società.

☛ *In entrambi i casi descritti e oggetto della previsione di legge, per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.*

2.2.7 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La fattispecie si verifica quando gli amministratori ripartiscono utili (o acconti su utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Autori del reato possono essere gli amministratori della società (reato proprio). Da tenere presente poi che la "ripartizione" implica l'effettiva fuoriuscita di mezzi di pagamento dal patrimonio sociale.

L'oggetto materiale della condotta è costituito dagli utili non effettivamente conseguiti o che, per legge, devono essere destinati a riserva; tali utili devono intendersi come gli "utili complessivi di bilancio" che si sostanziano nell'incremento del patrimonio conseguito nell'anno di riferimento e di eventuali utili (o perdite) di esercizi precedenti non distribuiti.

La condotta criminosa può avere ad oggetto anche la sola distribuzione di acconti sugli utili, distribuiti ai soci prima della chiusura dell'esercizio di riferimento, purché tali acconti siano riconducibili a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

☛ *La presenza della clausola di riserva nell'art. 2627 c.c. ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato") consente di individuare ulteriori illeciti che potrebbero essere perpetrati attraverso le condotte proprie del reato di illegale ripartizione di utili e riserve ovvero sia appropriazione indebita (art. 646 c.c.), infedeltà patrimoniale (art. 2634) e agiotaggio (art. 2637).*

2.2.8 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si configura altresì quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante (non esistente nel caso di specie), cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se tuttavia il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

☛ *L'elemento psicologico richiesto per configurare il reato è la volontà di acquistare e/o sottoscrivere azioni o quote sociali accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di generare un evento lesivo per il capitale sociale.*

2.2.9 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

☛ *La "sopravvalutazione" punibile dalla norma è esclusivamente quella rilevante; la valutazione di rilevanza dovrà essere effettuata caso per caso utilizzando, come criterio orientativo, la soglia individuata all'art. 2343 c.c., c. 4 ("Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti") ai sensi del quale se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.*

2.2.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie si configura quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Tuttavia, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

E' da tenere presente che, trattandosi di "reato proprio", possono commettere la fattispecie in commento esclusivamente i liquidatori. Tuttavia, prima della nomina o dell'insediamento dei liquidatori anche gli amministratori potrebbero indebitamente ripartire i beni sociali con conseguente danno per i creditori; analogamente, i soci, omettendo di nominare i liquidatori, potrebbero provvedere direttamente alla ripartizione del patrimonio societario. In tali casi, la dottrina è concorde nel ritenere che amministratori e soci si configurino come liquidatori di fatto.

Relativamente al potenziale concorso del socio nell'illecito esso potrà realizzarsi solo qualora il socio ponga in essere una condotta diversa e ulteriore rispetto a quella tipica del reato in commento come, ad esempio, l'istigazione o la determinazione a commettere il reato.

La condotta rilevante ai fini del reato consiste nella ripartizione di beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli arrecando loro un danno. Per "ripartizione" deve comunque intendersi ogni trasferimento effettuato a vantaggio di uno o più soci (ai fini della configurabilità dell'illecito in commento è sufficiente anche un solo atto di riparto).

L'oggetto materiale della condotta è inoltre costituito dalla categoria dei beni sociali che comprende qualunque elemento del patrimonio idoneo a soddisfare i creditori (denaro, beni in natura e/o diritti di credito).

☞ *Il dolo è escluso (e il reato non sussiste) nel caso di errore del soggetto agente sulla presenza di creditori non ancora soddisfatti, sull'ammontare dei debiti sociali o sull'eventuale accantonamento delle somme necessarie.*

2.2.11 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La fattispecie emerge quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Questo reato può essere commesso da chiunque ma a rilevare sono esclusivamente le condotte realizzate con atti fraudolenti o simulati (sono pertanto escluse le condotte di violenza o minaccia).

L'illiceità dei mezzi non è più richiesta con la conseguenza che, per influenzare l'assemblea, possono essere fraudolentemente impiegati sia mezzi leciti sia mezzi sicuramente non illeciti (ad esempio mercato del voto).

Per quanto concerne gli atti simulati, si tratta di tutti gli atti in grado di indurre in errore i destinatari, dovendosi rilevare la natura decettiva degli stessi. Ai fini della punibilità della condotta è comunque richiesto che la stessa abbia prodotto l'effettiva determinazione della maggioranza in assemblea.

☛ *L'illecita influenza sull'assemblea può realizzarsi, ad esempio, qualora (a) si eserciti il diritto di voto attraverso un prestanome per aggirare un divieto previsto dalla legge o dallo statuto (ad esempio divieto per l'amministratore di votare nelle delibere relative la sua responsabilità); (b) si pongano in essere atti volti al condizionamento del voto (ad esempio dichiarazioni false o reticenti volte ad ingannare i soci sull'opportunità/convenienza di una delibera; convocazione dell'assemblea in tempi e luoghi che non consentano la partecipazione di tutti i soci; raccolta di deleghe realizzata fraudolentemente); (c) si abusano della presidenza dell'assemblea consentendo l'ammissione alla votazione di soggetti che non avrebbero potuto esercitare il diritto di voto o l'esclusione dal voto di soggetti aventi diritto.*

2.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, vengono di seguito delineate le seguenti aree a rischio:

- a) predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi della Società ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- b) tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
- c) approvazione del bilancio;
- d) gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti;
- e) gestione dell'attività degli organi della Società;
- f) assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- g) rapporti con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner contrattuali in genere).

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere

un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, LOG, COM

2.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, i Destinatari dovranno:

1. Rispettare, oltre ai principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne:
 - a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E. applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società ed altri enti privati;
 - b) le prescrizioni del Codice Etico della Società;
 - c) le disposizioni e procedure interne attinenti alla struttura gerarchica, il funzionamento e la gestione della Società.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto peraltro espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di reati societari, i Destinatari del presente Modello dovranno così:

- a) rispettare tutte le vigenti norme legislative o regolamentari, la prassi e le procedure aziendali interne relative allo svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali;
- b) controllare tale documentazione, in modo da fornire ai componenti degli organi della Società, ai creditori ed al pubblico in genere una informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- a) predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali documenti falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze delle scritture contabili;
 - b) omettere la comunicazione di dati o altre informazioni rilevanti ove questa sia imposta da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne;
 - c) istigare o determinare il Collegio Sindacale a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni rilevanti in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
2. Garantire il regolare svolgimento delle attività della Società, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi amministrativi. In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di impedire o comunque ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio dei poteri di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Società attribuiti dalla legge e dallo statuto al Collegio Sindacale.
3. Garantire la corretta attività della Società, senza falsare i leali meccanismi del mercato. In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di alterare i normali rapporti negoziali con soggetti terzi, partner contrattuali della Società.

2.5 Principi operativi

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che l'attività della Società nelle predette aree a rischio sia comunque improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- a) tutti gli operatori coinvolti dovranno rispettare la regolamentazione interna inerente l'attività di redazione del bilancio e le connesse attività di raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti;
- b) le procedure di cui sopra dovranno individuare i dati e le informazioni e in genere la documentazione necessaria alla formazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati, e le modalità di trasmissione degli stessi all'ufficio responsabile della redazione del bilancio, in modo da assicurare in ogni caso la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti;
- c) la predetta documentazione andrà archiviata con modalità che ne assicurino la conservazione e consentano lo svolgimento dei necessari controlli da parte degli organi a ciò deputati;

- d) dovranno essere sempre messi a disposizione di tutti coloro che hanno titolo per partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo, con congruo anticipo, i documenti afferenti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni stesse, ivi compresi in particolare la bozza di bilancio e la documentazione annessa;
- e) dovrà essere prevista una riunione annuale fra la Governance, il Collegio Sindacale e l'OdV per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo della Società;
- f) occorrerà evitare che nei rapporti con soggetti terzi i processi siano gestiti in autonomia da un solo soggetto; in particolare, dovranno essere affidate a responsabili diversi le fasi di negoziazione e di stipula dei relativi accordi;
- g) i pagamenti verso soggetti terzi dovranno essere autorizzati e/o disposti da soggetto diverso rispetto a chi ha negoziato il relativo accordo;
- h) andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- i) l'attendibilità commerciale e professionale dei partner contrattuali dovrà essere verificata sulla base di preventivi scritti o comunque di indici rilevanti (protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte) e nel rispetto delle procedure interne;
- j) tutti i contratti con i partner contrattuali dovranno essere correttamente archiviati e conservati al fine di poterli esibire a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente richiesta;
- k) i rapporti con i partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione del fornitore;
- l) occorrerà evitare di distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo ai partner contrattuali della Società (clienti e fornitori) volto ad alterare indebitamente i normali rapporti contrattuali. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche.

3.1 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

3.2 Descrizione dei reati (art. 25-septies)

3.2.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che si concreta nel cagionare per colpa la morte di una persona.

☞ *Tale reato rileva esclusivamente nel caso in cui sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Decreto, peraltro, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia stata provocata dalla violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 81/2008.*

3.2.2 Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., c. 3)

Il reato consiste nel cagionare ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

In particolare, la lesione è considerata grave (art. 583 c.p., c. 1) nei seguenti casi:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., c. 2):

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In entrambi i casi, la responsabilità dell'ente sorge solo se i reati in questione sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

☞ *Comune alle fattispecie di reato sopra descritte è l'elemento soggettivo della colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: "Il delitto: (...) è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento,*

anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

3.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, per i reati sopra considerati vengono individuate le seguenti aree a rischio:

a) attuazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (in appresso, anche il “Sistema”). Tale macroprocesso comprende i seguenti aspetti:

1. pianificazione del Sistema;
2. definizione della struttura organizzativa (personale interno e consulenti esterni) preposta alla gestione ed attuazione del Sistema;
3. attività di valutazione periodica dei rischi al fine di migliorare costantemente il Sistema ed adeguare le procedure interne ad eventuali mutamenti della realtà aziendale;
4. attività di sorveglianza sanitaria;
5. attività di formazione e informazione sulle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e sul Sistema predisposto dalla Società per la tutela dei lavoratori.

b) attività della Società, con particolare riferimento alle seguenti aree:

1. attività amministrativa degli uffici;
2. attività delle aree produttive e di stoccaggio relative agli stabilimenti di Firenze e Recanati.

c) rapporti con i fornitori.

d) gestione degli asset aziendali, con particolare riferimento all'attività di manutenzione.

Oltre al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al medico competente, gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, LOG, RSPP

3.4 Principi generali di comportamento

Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, i Destinatari dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente Modello:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) le previsioni del Codice Etico;
- c) le disposizioni interne attinenti alla struttura gerarchica e al funzionamento della Società;
- d) le norme interne all'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, il DVR).

In particolare, i Destinatari dovranno adeguarsi ai seguenti principi generali:

- e) tutti dovranno costruire e diffondere la cultura della sicurezza nell'intero contesto aziendale, condannando e sanzionando le condotte di chi, pensando di aumentare la produttività o risparmiare i tempi, violi le disposizioni interne in materia di sicurezza (ad esempio, omettendo di utilizzare i prescritti DPI);
- f) il Sistema dovrà essere costantemente conforme alle disposizioni di legge vigenti;
- g) l'organizzazione aziendale dovrà essere strutturata in modo da formalizzare e disciplinare adeguatamente i singoli ruoli e le responsabilità nella gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori;
- h) i soggetti cui affidare le funzioni rilevanti ai fini della gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (RSPP, medici competenti, responsabili e referenti tecnici) andranno individuati tenendo conto delle specifiche competenze e capacità professionali;
- i) la Società dovrà vigilare sul pieno rispetto delle previsioni del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, sanzionando adeguatamente ogni eventuale violazione;
- j) in funzione delle rispettive competenze, i soggetti responsabili dovranno attuare un costante monitoraggio sull'evoluzione della realtà aziendale e dei connessi rischi in materia di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori, provvedendo ove necessario ad integrare, modificare e migliorare il Sistema in vigore e le procedure e regole operative in esso formalizzate;
- k) andranno predisposti adeguati programmi di diffusione della disciplina legislativa e della regolamentazione interna adottata dalla Società in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di formazione dei dipendenti, ad ogni livello, in tema di rischi per la loro salute e di procedure operative predisposte dalla Società per garantire la loro protezione;

- l) i partner contrattuali ed i fornitori andranno selezionati ponendo attenzione al rispetto, da parte di questi, della normativa in materia di protezione della salute dei lavoratori.

3.5 Principi operativi

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che l'attività della Società nelle predette aree a rischio sia comunque improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- a) dovrà essere definito un documento di politica interna che stabilisca gli indirizzi generali del Sistema volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza e di miglioramento progressivo del Sistema stesso;
- b) dovrà essere regolarmente aggiornato il documento di valutazione dei rischi (c.d. "DVR"), identificando le prescrizioni di legge e regolamentari applicabili e tutti i pericoli per la salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e degli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi e visitatori occasionali) valutando i relativi rischi e definendo le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi, i compiti e le responsabilità) per il raggiungimento degli obiettivi di politica della sicurezza prefissati;
- c) la documentazione aziendale e i libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza, dovranno essere aggiornati e tenuti secondo le normative di legge applicabili; tutte le operazioni dovranno essere tracciabili e la relativa documentazione correttamente archiviata;
- d) i dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI") dovranno essere correttamente gestiti, regolarmente distribuiti ai lavoratori e mantenuti in efficienza sotto il costante monitoraggio del datore di lavoro e del preposto;
- e) in caso di imprese esterne che operino all'interno dei locali aziendali, prima dell'avvio delle relative attività andranno adeguatamente valutati i rischi da interferenza e adottate idonee misure al fine di ridurli al minimo, e dovranno essere regolarmente redatti i documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza (c.d. "DUVRI");
- f) dovrà essere regolarmente effettuata e monitorata dalla Società l'attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori dipendenti, nel rispetto della vigente normativa;
- g) come previsto dalla legge, dovrà essere adottato e costantemente aggiornato, il piano di emergenza;

- h) dovrà essere effettuato un costante monitoraggio degli infortuni e del Sistema nel suo complesso finalizzato all'individuazione delle attività di miglioramento necessarie, avviando le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio predetto;
- i) dovrà essere effettuato un periodico riesame del Sistema per valutarne l'efficacia e l'efficienza nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza e l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che alla normativa tempo per tempo vigente;
- j) dovranno essere previste riunioni periodiche tra le figure coinvolte nella gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- k) dovranno essere organizzate, sia in sede di assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro, sessioni formative relative alla prevenzione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella politica per la sicurezza;
- l) dovrà essere adottata una politica aziendale, nella selezione dei fornitori, che tenga conto dell'osservanza della disciplina in tema di salute e della sicurezza;
- m) dovrà essere coinvolto il RSPP negli acquisti di beni che hanno impatto sulla sicurezza;
- n) gli asset aziendali materiali (essenzialmente, impianti e macchine) dovranno sempre essere regolarmente censiti ed oggetto di adeguata manutenzione e verifica del loro livello di sicurezza, se del caso ricorrendo a società esterne specializzate e allo scopo qualificate dalla Società.

4.1. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

4.2 Descrizione dei reati (art. 25-octies)

4.2.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La ricettazione richiede quindi l'esistenza di un delitto-presupposto (che può essere anche un delitto contro la Pubblica Amministrazione, come ad esempio un episodio di corruzione): si ha infatti ricettazione solo se in precedenza è stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

L'ultimo c. dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui l'autore del delitto-presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

☞ *Tale fattispecie si propone di interrompere la lesione degli interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato-presupposto nonché di evitare la stessa commissione di quest'ultimo limitando la circolazione dei beni che da esso provengono.*

4.2.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, il soggetto agente sostituisce (ad esempio attraverso il cambio di biglietti con valute diverse o con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro) o trasferisce (ad esempio tramite il compimento di negozi giuridici di vario genere) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In altri termini, la norma punisce il complesso delle operazioni volte a "ripulire" il c.d. "denaro sporco", cancellando ogni traccia della sua origine delittuosa. Si cerca in tal modo di impedire che gli autori dei reati-presupposto facciano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche lecite.

L'ultimo c. dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui l'autore del delitto-presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

☛ *Come nell'ipotesi di ricettazione, la norma persegue anche l'obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati-presupposto, tramite le limitazioni alla possibilità di sfruttare i proventi che da essi derivano.*

4.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche l'art. 648-ter c.p. rinvia all'ultimo c. dell'art. 648 c.p.

☛ *La disposizione si applica soltanto a chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio e punisce la condotta di chi investe capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.*

4.2.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)

La norma punisce la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie è stata introdotta nel codice penale dalla L. 186/2014 e, a differenza dei reati sopra descritti, intende punire l'attività di occultamento di proventi derivanti da crimini propri. Resta comunque fermo che l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto è subordinata alla condizione che i reati sopra descritti siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

☛ *Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui la Società, con la finalità di incamerare la somma, ometta di versare all'INPS i contributi a carico dei dipendenti, qualora l'ammontare di tali contributi superi le soglie di punibilità penale previste dalla legge.*

4.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- a) gestione dei flussi finanziari aziendali;
- b) gestione degli adempimenti fiscali e degli adempimenti relativi al personale in relazione al versamento dei contributi INPS;
- c) gestione dei rapporti con soggetti terzi (fornitori, consulenti e collaboratori esterni);
- d) negoziazione e stipula di partnership in genere e di investimenti con soggetti terzi;
- e) definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, COM, LOG

4.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E. in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e, in genere, alla criminalità organizzata;
- b) le prescrizioni del Codice Etico della Società;
- c) le disposizioni interne attinenti alla struttura gerarchica e al funzionamento della Società.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) acquistare, o comunque conseguire il possesso di denaro o altre cose provenienti da delitto, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;

- b) compiere qualsiasi operazione o atto negoziale su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza delittuosa degli stessi;
- c) utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie che coinvolgano comunque la Società, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

4.5 Principi operativi

La Società si avvale di un sistema informatico gestionale che consente la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite.

In ogni caso, il sistema di controlli preventivi interni della Società dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei seguenti principi operativi:

- a) l'attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali e finanziari dovrà essere verificata sulla base di preventivi scritti o comunque di indici rilevanti, anche in negativo (protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, prezzi praticati, condizioni contrattuali offerte) e nel rispetto delle procedure interne;
- b) dovranno essere evitati rapporti con soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati dalla Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- c) andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- d) le procedure interne dovranno prevedere adeguati controlli sui flussi finanziari aziendali;
- e) ogni tipo di pagamento per conto della Società dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure aziendali e dei poteri conferiti con apposite procure, evitando l'utilizzo di contanti per pagamenti superiori ai limiti di legge;
- f) la cassa (la cui consistenza dovrà essere sempre particolarmente contenuta) potrà essere gestita da soggetti muniti dei relativi poteri e dovrà essere riconciliata periodicamente con la contabilità;
- g) dovrà essere posta particolare attenzione nell'impiego di strumenti finanziari complessi e dovrà essere comunque evitato il loro utilizzo per fini non strettamente connessi alla gestione delle attività della Società;

- h) dovranno essere evitati acquisti di partecipazioni, aziende, rami di aziende e in genere investimenti non direttamente riconducibili alle attività aziendali;
- i) non potranno essere effettuate operazioni utilizzando conti intestati alla Governance;
- j) gli accordi di partnership potranno avvenire solo con partner adeguatamente selezionati, dovranno essere stipulati per iscritto da soggetti muniti dei relativi poteri, e la relativa documentazione andrà adeguatamente archiviata;
- k) eventuali accordi di sponsorizzazione dovranno prevedere importi congrui ed essere giustificati dalla promozione dell'immagine aziendale, negli ambiti territoriali in cui la Società opera.

5.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati

5.2 Descrizione dei reati (art. 24-bis)

5.2.1 Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La fattispecie si concretizza quando una delle condotte di falso previste dagli artt. 476 e ss. c.p. riguarda un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

☞ *L'ipotesi potrebbe verificarsi, ad esempio, quando un dipendente della Società, in concorso con un dipendente pubblico, alteri una banca dati pubblica al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società.*

5.2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La disposizione punisce chi, in qualsiasi modo, si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

La norma sanziona quindi il semplice accesso al sistema informatico, a prescindere dall'utilizzo che si faccia delle informazioni in esso abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi genere.

Sono previsti aggravamenti della pena in dipendenza di particolari qualità personali del reo, delle modalità e delle conseguenze dell'accesso o dell'interesse pubblico sotteso al sistema informatico violato.

☞ *Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della medesima, acceda abusivamente a cartelle informatiche il cui accesso è riservato ad altri soggetti.*

5.2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La norma punisce chi in maniera abusiva entra in possesso, riproduce, diffonde o trasferisce comunque a terzi codici o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. E' poi ugualmente sanzionata anche la condotta di chi fornisce a terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire tale scopo.

La fattispecie in esame è caratterizzata dal dolo specifico di procurare un profitto per sé o altri, ovvero di arrecare danno a terzi.

Il delitto è aggravato in considerazione del carattere pubblico del sistema informatico violato, o di particolari qualità personali del reo.

☛ *Il reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società, al fine di accelerare una pratica a vantaggio della medesima, detenga o diffonda abusivamente i codici di accesso alle cartelle informatiche riservate ad altri soggetti.*

5.2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La disposizione persegue lo scopo di reprimere l'attività dei cosiddetti "hacker" informatici, sanzionando la condotta di chi si procura, importa, realizza, diffonde o mette comunque a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico, ad alterarne od interromperne il funzionamento, ovvero a danneggiare i dati o le informazioni in esso contenuti.

☛ *Date le caratteristiche della Società, l'ipotesi è davvero residuale ma astrattamente rilevante. Potrebbe realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente o collaboratore della stessa diffonda un virus informatico di sua creazione avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici, al fine di provocare un vantaggio per la Società.*

5.2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Questa fattispecie sanziona l'intercettazione fraudolenta, l'interruzione o l'impedimento di comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra diversi sistemi.

La norma punisce anche chi rivela al pubblico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. La disposizione in esame si propone pertanto di tutelare la segretezza delle comunicazioni informatiche cosiddette "chiuse" - in primo luogo, quindi, le e-mail - destinate per loro natura a rimanere riservate.

La pena prevista per questo delitto è aggravata in considerazione del carattere pubblico del sistema violato, ovvero di particolari caratteristiche personali del colpevole.

☛ *La fattispecie potrebbe realizzarsi quando un dipendente della Società, avvalendosi di mezzi atti a eludere i meccanismi di sicurezza volti a impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni (password, firewall, criptazione od altri analoghi strumenti), intercetti e/o*

riveli al pubblico le comunicazioni di posta elettronica indirizzate ai singoli amministratori e dipendenti.

5.2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato, pertanto, si realizza con l'installazione delle apparecchiature, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate e purché siano potenzialmente idonee alle finalità illecite sopra descritte.

☞ *Anche questa appare un'ipotesi remota per la Società. Potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente utilizzi apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico, ad esempio al fine di compiere attività che vadano a vantaggio della Società stessa.*

5.2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La disposizione punisce chiunque operi abusivamente su un sistema informatico, distruggendo, cancellando o anche solo deteriorando ed alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui in esso contenuti.

Il delitto in esame è aggravato se commesso con violenza o minaccia all'altrui persona, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

☞ *Si pensi all'ipotesi del dipendente o dell'amministratore che, al fine di nascondere dati pregiudizievoli alla Società, abbia manomesso o alterato lo stato del computer, cancellando determinati file.*

5.2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La fattispecie in esame punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o comunque di pubblica utilità.

Inoltre, la pena è ulteriormente inasprita nel caso in cui ricorrano le medesime circostanze di cui alla precedente fattispecie.

☞ *Si tratta di un reato di pericolo, poiché il legislatore, in considerazione del carattere pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha scelto di anticipare l'intervento punitivo al solo compimento di fatti diretti a cagionare le conseguenze sopra descritte, a prescindere dal risultato in concreto raggiunto. Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino effettivamente la distruzione, la cancellazione, il deterioramento, la soppressione o l'alterazione delle informazioni e dei programmi di cui sopra, è previsto un aggravamento della pena.*

5.2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, mediante le operazioni descritte all'art. 635-bis c.p., ovvero mediante introduzione o trasmissione di dati e programmi, distrugge, danneggia o comunque rende inservibili, anche solo ostacolandone il funzionamento, sistemi informatici e telematici altrui.

☞ *Sono previste le medesime circostanze aggravanti di cui agli artt. 635-bis e ter c.p.*

5.2.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questa fattispecie prevede l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo precedente siano diretti a distruggere, danneggiare o rendere comunque inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

Anche a tale fattispecie sono applicabili le circostanze aggravanti speciali previste dalle tre disposizioni precedenti.

☞ *Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, sanzionando atti semplicemente diretti a cagionare le predette conseguenze, mentre il concreto conseguimento dei risultati sopra descritti comporta un ulteriore aumento di pena.*

5.2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

☞ *Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati e pertanto può rilevare a carico della Società ai sensi del Decreto solo a titolo di concorso.*

5.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- a) configurazione sistema informativo e gestione sicurezza informatica;
- b) conservazione e manutenzione server e altre risorse hardware;
- c) utilizzo dei personal computer e delle risorse informatiche della Società;
- d) creazione, uso e archiviazione dei documenti elettronici, anche aventi efficacia probatoria;
- e) accesso a sistemi informatici o telematici di soggetti terzi, pubblici o privati.

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, IT

5.4 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività da svolgersi utilizzando le risorse informatiche della Società, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E.;
- b) le prescrizioni del Codice Etico della Società;
- c) le altre disposizioni e procedure interne attinenti l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- a) il sistema informatico della Società dovrà garantire la tracciabilità e la memorizzazione di ogni operazione, in funzione del singolo operatore che l'ha compiuta e del momento temporale in cui la stessa è stata posta in essere;

- b) ogni Destinatario dovrà garantire l'assoluta veridicità di tutti i documenti informatici, ed in particolare di quelli diretti o accessibili a terzi (ad esempio, i documenti contabili generati dal sistema informatico);
- c) ogni Destinatario dovrà conservare adeguatamente le proprie credenziali di accesso alla rete aziendale, e assicurare la segretezza e sicurezza delle stesse, anche attraverso modifiche periodiche delle proprie password, informando tempestivamente gli uffici competenti di eventuali furti, smarrimenti o manomissioni;
- d) i Destinatari potranno accedere alla rete aziendale solo negli orari consentiti, e solo per mezzo dei propri codici personali, adottando ogni necessaria cautela atta ad evitare che tali credenziali personali possano in qualsiasi maniera essere utilizzate da terzi, salvo casi specifici espressamente autorizzati dalla Società e nel rispetto della regolamentazione interna dettata da quest'ultima;
- e) l'accesso ad internet per mezzo delle risorse aziendali interne potrà avvenire solo tramite la rete aziendale, con esclusione di qualsiasi forma di connessione alternativa;
- f) dovrà essere vietato l'utilizzo e la registrazione a siti internet che non siano legati all'attività lavorativa e, in genere, l'accesso a forum, chat line, programmi di condivisione, etc.;
- g) tutti i Destinatari dovranno utilizzare gli indirizzi e-mail aziendali e le risorse hardware e software messe loro a disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni, e nel pieno rispetto delle regole di policy interna;
- h) i Destinatari dovranno astenersi dall'esprimere pareri o opinioni personali all'interno di documenti informatici aziendali o utilizzando le caselle e-mail della Società, in modo da ingenerare nei terzi la convinzione che tali pareri e opinioni siano riferibili alla Società;
- i) dovrà essere vietata a tutti i Destinatari la memorizzazione sulle risorse informatiche aziendali di documenti informatici i cui contenuti abbiano natura oltraggiosa e/o discriminatoria;
- j) tutti i documenti e file dovranno essere registrati ed archiviati sul server aziendale;
- k) i Destinatari dovranno evitare la comunicazione di informazioni riservate per mezzo di strumenti informatici, a meno che ciò non sia strettamente necessario;
- l) dovrà esser fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi non autorizzati o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione dalla Società, nonché di utilizzare file provenienti da computer esterni alla stessa e dei quali non sia sicura la provenienza, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente e comunque nel rispetto del regolamento informatico interno;

- m) dovrà esser fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di modificare la configurazione iniziale delle risorse hardware messe a loro disposizione dalla Società;
- n) dovrà esser fatto espresso divieto ai Destinatari di cercare di superare i sistemi di protezione informatica aziendali o di terzi, e comunque di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui, alterarli o danneggiarli in alcun modo;
- o) dovrà essere vietata l'effettuazione di ogni tipo di transazione finanziaria via internet, ivi inclusi acquisti on-line ed operazioni di remote banking, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Governance;
- p) tutti i Destinatari dovranno comunicare senza indugio all'ufficio competente ogni tipo di malfunzionamento delle risorse hardware o software messe a loro disposizione dalla Società;
- q) l'ufficio competente dovrà svolgere controlli periodici sulla navigazione internet dei dipendenti, e controlli più specifici e mirati in caso di attivazione dell'antivirus di sistema.

6.1 Delitti contro l'industria e il commercio

6.2 Descrizione dei reati (art. 25 e art. 25-bis.1)

6.2.1 Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, con azione violenta o fraudolenta, minacci o turbi il libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale di altro soggetto.

La disposizione intende tutelare sia l'ordine economico nazionale, sia la libertà commerciale del singolo (considerato quale aspetto particolare dell'interesse economico della collettività); il reato è punibile a querela della persona offesa.

☞ *La fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, qualora un amministratore della Società, con azione violenta, impedisca l'attività commerciale di altro soggetto, impedendo a quest'ultimo di vendere i propri prodotti.*

6.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma punisce la condotta di chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

☞ *La fattispecie può integrarsi, ad esempio, qualora un amministratore della Società costringa, con azioni violente o minacce, un altro imprenditore a non prestare la propria attività in favore di un determinato cliente.*

6.2.3 Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Oggetto della tutela penale è l'onesto svolgimento del commercio; la norma punisce infatti la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente un prodotto al posto di un altro (la diversità riguarda l'identità del prodotto) oppure un prodotto diverso, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quello dichiarato o pattuito (diversità qualitativa o quantitativa).

☞ *L'ipotesi criminosa può verificarsi qualora la Società venda ad un cliente una quantità o una qualità inferiore rispetto a quella ordinata o, addirittura, prodotti diversi rispetto a quelli dichiarati.*

6.2.4 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato viene integrato ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, purché ciò provochi un danno all'industria nazionale.

☛ *Il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da far diminuire il volume d'affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti.*

6.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- a) negoziazione e stipula dei contratti con i fornitori
- b) produzione
- c) politiche commerciali relative ai prodotti
- d) vendita dei prodotti
- e) gestione dei rapporti amministrativi e commerciali relativi alle etichette

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, COM

6.4 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E. in materia;
- b) le prescrizioni del Codice Etico.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis.1);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- a) dovrà esser fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di utilizzare metodi violenti o fraudolenti per ottenere condizioni vantaggiose nell'acquisto di beni e/o servizi o nei rapporti con eventuali partner contrattuali;
- b) dovrà esser fatto espresso divieto ai Destinatari di fornire fraudolentemente ai propri clienti prodotti e/o servizi non conformi a quelli pattuiti per quantità, caratteristiche e qualità;
- c) dovranno essere rispettate integralmente le procedure aziendali per la selezione dei fornitori;
- d) dovranno essere altresì rispettate tutte le procedure interne previste la rispondenza ai requisiti contrattuali delle forniture dei beni e dei servizi;
- e) nei contratti con i fornitori dovranno essere previste apposite dichiarazioni, di garanzia e manleva di questi ultimi in merito al pieno rispetto della disciplina in tema di protezione della proprietà industriale ed intellettuale.

7.1 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Società ritiene che, in relazione all'attività da essa concretamente svolta, fra le fattispecie individuate dall'art. 25-novies del Decreto, le uniche astrattamente configurabili siano quelle descritte dall'art. 171-bis e 171-ter della L. 633/1941 sul Diritto d'Autore ("LDA").

7.2 Descrizione dei reati (art. 25-novies)

7.2.1 Art. 171-bis LDA

La norma punisce, al primo c., la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure ogni mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La condotta illecita inerente alla duplicazione di software potrebbe in astratto configurarsi nell'ambito dell'attività della Società, posto che la norma prevede il dolo specifico del profitto, che può considerarsi integrato anche in un semplice risparmio di spesa.

Quanto alle condotte relative ai programmi su supporti privi del contrassegno SIAE, l'unica astrattamente configurabile per la Società è quella della detenzione, penalmente rilevante anche se attuata a fini "imprenditoriali" e, quindi, quando il programma su supporto illecito viene utilizzato dall'imprenditore all'interno della propria attività aziendale.

☛ *La fattispecie in questione potrebbe ricorrere, ad esempio, quando un dipendente o un soggetto apicale della Società utilizza, duplicandoli sulle apparecchiature aziendali, programmi software senza acquistare le dovute licenze, al fine di conseguire un vantaggio, per la Società medesima, in termini di risparmio di spesa.*

Il secondo c. della norma in esame sanziona invece una serie di condotte relative a banche dati, siano esse oggetto di diritto d'autore o di diritti connessi, contraddistinte tutte dallo scopo di profitto e consistenti nella:

- a) abusiva riproduzione, su supporti privi di contrassegno SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, in violazione degli articoli 64-quinquies e 64-sexies;
- b) abusiva estrazione o reimpiego della banca dati in violazione degli articoli 102-bis e 102-ter;

c) abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati.

☛ *La fattispecie in questione potrebbe ricorrere, ad esempio, quando un dipendente o un soggetto apicale della Società utilizzi, duplicandole sulle apparecchiature aziendali, statistiche di settore normalmente acquistabili a pagamento.*

7.2.2 Art. 171-ter LDA

L'art. 171-ter, primo c., LDA, accorpa al proprio interno una pluralità di ipotesi delittuose volte a salvaguardare le opere destinate al cinema o alla televisione, i supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi, videogrammi di opere musicali, opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie (anche drammatiche, scientifiche o didattiche), opere musicali (anche drammatico-musicali) opere multimediali, nonché trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La disposizione in esame tutela anche le misure di protezione e le informazioni elettroniche sul regime dei relativi diritti apposte sulle opere dell'ingegno o sui materiali protetti da diritti connessi.

La norma sanziona i fatti commessi per uso non personale ed a fine di lucro: si è così introdotto una sorta di dolo specifico "composito", in cui l'elemento positivo è dato dal fine di lucro, mentre quello negativo è dato dall'uso non personale.

Le condotte previste dall'art. 171-ter, c. I, possono dunque essere riassunte come di seguito indicato.

Le lettere a) e b) attengono alla duplicazione e riproduzione abusiva, nonché alla trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento (i) di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio, (ii) di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, (iii) di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

La lettera c) equipara sostanzialmente, sotto il profilo della sanzione penale, l'attività di chi abusivamente riproduce o duplica e successivamente distribuisce e diffonde, con quella di chi compie solo la distribuzione e diffusione di duplicazioni e riproduzioni realizzate abusivamente da altri.

La lettera d) punisce la detenzione per la vendita, la distribuzione a qualsiasi titolo, la proiezione e la trasmissione di supporti irregolari rispetto all'apposizione del contrassegno SIAE (che può essere assente, contraffatto o alterato).

Le lettere e) ed f) sanzionano condotte riconducibili alla categoria della violazione dei diritti delle emittenti titolari su trasmissioni e servizi criptati.

La lettera f-bis) punisce la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione, detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione applicate ad opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore o su materiali protetti da diritti connessi, oppure siano realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure.

La lettera h) punisce infine l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti contenute nelle opere protette dal diritto d'autore o nei materiali protetti da diritti connessi, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico delle predette opere o materiali dai quali le informazioni elettroniche sul regime dei diritti siano state abusivamente rimosse o alterate.

Il secondo c., della disposizione in esame prevede delle aggravanti riferite ad alcune delle condotte sopra elencate, in presenza delle quali vengono dunque comminate sanzioni penali più severe rispetto alla fattispecie base (ad esempio, l'aggravante può rinvenirsi nel numero di copie - superiori a 50 - oggetto delle attività sopra descritte, ovvero nell'attività di promozione ed organizzazione delle condotte illecite sopra descritte).

☞ *Considerata l'attività della Società, il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui al fine di realizzare un sito web ufficiale, venga impiegato e diffuso, senza autorizzazione del titolare dei relativi diritti, materiale altrui protetto dal diritto d'autore.*

7.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte, le aree coinvolte sono:

- a) acquisto di software e sviluppo software;
- b) installazione di software;

- c) diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore (si tratta dell'attività di distribuzione a terzi di materiale tutelato dal diritto d'autore come studi, ricerche, articoli, etc. a supporto della commercializzazione dei prodotti, servizi, eventi organizzati dalla Società).

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, IT

7.4 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento delle attività di cui al punto precedente, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E. in materia;
- b) le prescrizioni del Codice Etico;
- c) le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno per l'utilizzo delle risorse hardware e software, di internet e della posta elettronica.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed operativi:

- a) tutti i Destinatari dovranno utilizzare le risorse hardware e software messe a loro disposizione dalla Società solo per scopi connessi alle proprie mansioni;
- b) la Società sarà tenuta ad utilizzare solo programmi per elaboratore e dispositivi regolarmente licenziati (anche quanto ai successivi aggiornamenti);
- c) la Società sarà tenuta a conservare adeguatamente la documentazione comprovante la regolarità di tali licenze;
- d) i Destinatari non potranno procedere al download informatico di contenuti potenzialmente protetti dal diritto d'autore senza il preventivo consenso della Governance;

- e) dovrà esser fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di installare programmi o collegare periferiche o supporti di qualsiasi genere alle risorse hardware messe a disposizione dalla Società, nonché di utilizzare file provenienti da computer esterni all'ente e dei quali non sia sicura la provenienza senza la preventiva autorizzazione della Società;
- f) dovrà esser fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di porre in essere operazioni di file sharing;
- g) dovrà esser vietato di utilizzare e diffondere, senza aver acquisito i relativi diritti, materiale proveniente da terzi tutelato dal diritto d'autore (ad esempio, studi, ricerche, disegni) anche ai fini della promozione e vendita dei prodotti e servizi della Società online e non.

8.1 Reati ambientali

8.2 Descrizione dei reati (art. 25–undecies)

Considerata la frammentazione della normativa in materia di reati ambientali (introdotta con il D. Lgs. 121/2011, modificata dalla L. 68/2015 e anche dal D. Lgs. 21/2018) e la relativa difficoltà di lettura, si ritiene utile fornire anzitutto un quadro sinottico degli illeciti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e in considerazione dell'ambito operativo della Società.

Inquinamento idrico
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose Scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 152/2006)
Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, c. 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)
Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, c. 11, D. Lgs. 152/2006)

Rifiuti
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c. 1, lett. a) e b), D. Lgs. 152/2006)
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3, primo e secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività di gestione dei rifiuti (art. 256, c. 4, D. Lgs. 152/2006)
Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, c. 5, D. Lgs. 152/2006)
Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, c. 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d D. Lgs. 152/2006)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 1, D. Lgs. 152/2006)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Bonifica dei siti inquinati
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione di intervento e della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)

Ozono
Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, c. 6, L. 549/1993)

Nuovi reati ambientali (introdotti dalla L. 68/2015 nel c.p. e richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto)
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Reati di inquinamento e disastro ambientale commessi con colpa (art. 452-quinquies c.p.)
Associazione per delinquere al fine di commettere uno dei nuovi reati ambientali previsti dal Titolo VI-bis (art. 452-octies c.p.)

8.2.1 Inquinamento idrico

Le previsioni in esame sanzionano gli scarichi di acque reflue industriali effettuati senza idonea autorizzazione ovvero proseguiti o mantenuti dopo che tale autorizzazione sia stata sospesa o

revocata, ovvero ancora gli scarichi effettuati in violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione.

La responsabilità amministrativa dell'ente si configura solo nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo citato sopra nel riquadro corrispondente, e precisamente:

- a) scarichi di acque reflue industriali che contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (c. 2);
- b) al di fuori delle ipotesi di cui al c. 5 dell'articolo in esame, scarichi di acque reflue industriali, sempre contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, che siano avvenuti senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, c. 1, e 108, c. 4 (c. 3).

Le ipotesi di cui al c. 5 dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge, dalle Regioni, dalle Province Autonome o dall'Autorità competente, per ciò che concerne lo scarico di acque reflue industriali ed in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 sopra richiamato;
- in caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III dello stesso D. Lgs. 152/2006.

La legge prevede poi un aumento di pena nei casi di superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

☛ *La commissione dei sopra elencati reati è ipotizzabile ogni volta che, ad esempio, non siano rispettate le procedure di scarico dei reflui industriali e i limiti previsti nelle relative autorizzazioni concesse all'impresa.*

8.2.2 Gestione dei rifiuti

L'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 al primo c. punisce la condotta di chi raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci e faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006.

In particolare:

- a) l'articolo 208 si occupa dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

- b) l'articolo 209 disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- c) l'articolo 210 si occupa delle autorizzazioni rilasciate in ipotesi particolari che non è opportuno dettagliare in questo Modello;
- d) l'articolo 211 disciplina l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione;
- e) l'articolo 212 disciplina l'albo nazionale gestori ambientali;
- f) l'articolo 214 stabilisce quali attività e quali rifiuti siano ammessi alle procedure semplificate;
- g) l'articolo 215 si occupa dell'autosmaltimento;
- h) l'articolo 216 disciplina le operazioni di recupero.

Come detto, la normativa sanziona dette attività in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi.

Il terzo c. della norma sanziona inoltre la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono secondo il quarto c. ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il quinto c. sanziona invece chiunque misceli in modo non consentito i rifiuti pericolosi (ex art. 187 D. Lgs. 152/2006).

Il sesto c. punisce infine chiunque depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti sanitari pericolosi (cfr. art. 227, c. 1, lettera b) D. Lgs. 152/2006). E' comunque prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

L'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 dedicato alla "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" commina invece sanzioni alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (cfr. art. 212, c. 8 del D. Lgs. 152/2006) che non aderiscano, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d.

“SISTRI”, ora abolito) (cfr. art. 188-bis, c. 2, lettera a) del D. Lgs. 152/2006) ed effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. In particolare, il c. 4 di questa norma punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, oltretutto chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'art. 259 del D. Lgs. 152/2006 prevede invece il c.d. “traffico illecito di rifiuti” e punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 (poi sostituito dal Regolamento (CEE) 14 giugno 2006, n. 1013) ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'articolo 1, c. 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Per “traffico illecito” il citato art. 26 del Regolamento intende qualsiasi spedizione di rifiuti che sia effettuata senza le prescritte comunicazioni ed autorizzazioni delle autorità competenti, ovvero con autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero comunque che comportino uno smaltimento o un recupero dei rifiuti in violazione delle norme dell'U.E.. Il c. 3 dell'art. 1 del Regolamento, alle lett. a), b), c) e d) indica invece a quali condizioni le spedizioni dei rifiuti di cui all'Allegato II - normalmente escluse dalla disciplina del Regolamento - devono essere assoggettate a particolari controlli.

L'art. 452-quaterdecies c.p. è infine dedicato alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

☞ *Uno o più dei reati in questione potrebbero verificarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la Società, al fine di provvedere allo smaltimento di rifiuti solidi (anche non pericolosi) si avvallesse di imprese prive della necessaria autorizzazione, con l'obiettivo di ottenere un risparmio di spesa.*

8.2.3 Bonifica dei siti inquinati

L'art. 257 del D. Lgs. 152/2006 punisce chiunque inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006. La norma sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242 (c. 1). La disposizione in esame prevede pene più gravi in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose (c. 2).

L'art. 257 in parola dispone inoltre che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, costituisca condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

☛ *A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società, dopo aver inquinato il suolo (per ipotesi a causa di uno sversamento accidentale) ometta di bonificare il sito secondo le prescrizioni dell'autorità competente.*

8.2.4 Ozono

L'art. 3 della L. 549/1993 prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla citata legge siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (e sue successive modifiche) e, nel contempo, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra detta, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della L. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla suddetta legge ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto.

La sostituzione del regolamento (CE) n. 3093/94 con altri regolamenti successivi, recanti nuovi termini di cessazione della produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze in questione, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

La norma, infine, prevede l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

☛ *A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società utilizzasse per nuovi impianti di condizionamento sostanze ozonolesive.*

8.2.5 Nuovi reati ambientali

Il nuovo art. 452-bis c.p., dedicato all'inquinamento ambientale, punisce la condotta di chi abusivamente provochi una compromissione o un deterioramento - significativi e misurabili - delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

E' invece punito dal nuovo art. 452-quater c.p. (sul disastro ambientale) chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende, alternativamente, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

L'art. 452-quinquies c.p. contempla il caso in cui i reati suddetti siano commessi semplicemente con colpa.

L'art. 452-octies c.p. si occupa invece delle associazioni a delinquere finalizzate alla commissione di uno dei nuovi reati ambientali (di cui al Titolo VI-bis c.p.) appena commentati.

☛ *A titolo esemplificativo, i reati in questione potrebbero verificarsi nel caso in cui la Società a seguito di estensione dei propri stabilimenti compromettesse un'area protetta.*

8.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- a) stoccaggio, gestione e smaltimento di rifiuti;
- b) attività produttiva e logistica;
- c) manutenzione degli impianti (anche di condizionamento) e macchinari;
- d) gestione degli scarichi, anche idrici;
- e) gestione dei RAEE;
- f) qualificazione dei fornitori e gestione dei rapporti con essi, con particolare riferimento ai fornitori incaricati del trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- g) impiego di eventuali sostanze ozono-lesive;
- h) tenuta dei rapporti con le Autorità Pubbliche competenti in materia di tutela ambientale.

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM, LOG

8.4 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E. in tema di tutela dell'ambiente;
- b) le prescrizioni del Codice Etico della Società.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

- a) si dovrà far sì che la Società ottenga e mantenga in vigore le dovute autorizzazioni ambientali ed operi sempre nel costante rispetto delle relative prescrizioni;
- b) si dovrà predisporre e formalizzare un'organizzazione aziendale idonea a prevenire i rischi di commissione dei reati ambientali, in cui compiti e ruoli siano chiaramente definiti, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- c) si dovrà garantire che le attività produttive della Società siano orientate al costante rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- d) si dovranno adottare specifiche procedure per situazioni di emergenza;
- e) si dovrà verificare che impianti e macchinari siano costantemente monitorati ed oggetto di adeguate manutenzioni;
- f) si dovrà organizzare e promuovere una adeguata attività di formazione del personale in materia di rischi ambientali;
- g) si dovrà segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni della normativa ambientale ed adoperarsi affinché eventuali siti inquinati vengano adeguatamente bonificati.

9.1 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

9.2 Descrizione del reato (art. 25–duodecies)

L'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione della sanzione da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 Euro, agli enti nel cui interesse (o a vantaggio dei quali) sia commesso il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'art. 22, c. 12-bis, del D. LGS. 286/1998.

Si tratta nella sostanza di una fattispecie aggravata del delitto di cui al precedente c. 12, che descrive come condotta illecita quella del *“datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (...) ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”*.

Il reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare diviene quindi rilevante qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze di cui al citato c. 12-bis, e precisamente:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle già indicate alle lettere a) e b) di cui sopra, *“l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori (...) a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

Resta fermo che il reato in questione diverrà rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, sempreché ricorrano le altre condizioni da esso previste (ovvero la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio della Società da parte di un soggetto apicale o di soggetti sottoposti al controllo degli apicali).

☛ *A titolo esemplificativo, il reato in questione potrebbe verificarsi nel caso in cui la Società a seguito omesso controllo continui a impiegare presso di sé tre lavoratori extracomunitari che nel frattempo hanno visto scadere il loro permesso di soggiorno.*

9.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- a) attività di reclutamento del personale;
- b) attività di gestione amministrativa del personale;
- c) affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM

9.4 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'Unione Europea in tema di assunzione di lavoratori dipendenti;
- b) le prescrizioni del Codice Etico della Società;
- c) le disposizioni interne attinenti alla struttura gerarchica e il funzionamento della Società.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente, effettuando tutte le comunicazioni dovute;
- b) curare il costante aggiornamento di tutti gli operatori coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale;
- c) procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti;
- d) evitare l'assunzione di personale minore di età;
- e) controllare la completezza e regolarità della documentazione raccolta ai fini dell'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti;

- f) monitorare la regolarità della documentazione, ed in particolare dei permessi di soggiorno, anche nel corso del rapporto, provvedendo alla definizione di uno scadenziario dei controlli da svolgere;
- g) in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, verificare il possesso del permesso di soggiorno e la regolarità dello stesso ai fini dell'assunzione;
- h) ammonire i lavoratori sul divieto di fornire all'azienda informazioni o documenti falsi ai fini dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro;
- i) garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti relativi all'assunzione del personale, in formato cartaceo e/o elettronico;
- j) ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei relativi contratti apposite clausole di manleva;
- k) segnalare tempestivamente ai pubblici uffici competenti e all'OdV eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

10.1 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

10.2 Descrizione del reato (art. 25-quinquies lett. A)

Il reato è previsto dall'art. 603-bis del codice penale, così come modificato dalla L. 199/2016 che, oltre alle innovazioni rispetto alla previgente fattispecie criminale, ha introdotto tale illecito nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà della Società.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce comunque la condotta di chi:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto che precede, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima fattispecie non risulta nemmeno astrattamente rilevante per Società, in quanto questa non assume manodopera al fine di impiegarla presso terzi.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto "b", avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma.

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato (si è assistito a un ampliamento della fattispecie, in quanto nella precedente versione della norma si richiedeva una violazione sistematica delle disposizioni in tema di retribuzione);
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie (anche in questo caso si è assistito a un ampliamento della fattispecie, in quanto nella precedente versione della norma si richiedeva una violazione sistematica di tali disposizioni);
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (rispetto alla versione precedente, anche la sussistenza di occasionali e sporadiche violazioni

della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro rileva quale indice di sfruttamento);

- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Si consideri infine che le pene sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza o minaccia. Costituisce inoltre aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa nonché l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

☛ *Il reato potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la Società, al fine di raggiungere una maggiore produttività, violi reiteratamente la normativa riguardante l'orario di lavoro dei propri dipendenti, imponendo lo svolgimento di attività di lavoro straordinario senza adeguata remunerazione.*

10.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, vengono di seguito delineate le seguenti aree a rischio:

- a) attività di reclutamento del personale;
- b) attività di gestione del personale;
- c) affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM

10.4 Principi generali ed operativi di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E. in tema di assunzione di lavoratori dipendenti e gestione del rapporto di lavoro;
- b) le prescrizioni del Codice Etico della Società.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies lett. A);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- a) procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente;
- b) curare il costante aggiornamento di tutti gli operatori coinvolti nella selezione, assunzione e gestione del personale;
- c) procedere alle assunzioni solo previa stipula di regolari contratti scritti e nel rispetto dei CCNL;
- d) rispettare la normativa, anche contrattuale, in tema di retribuzioni, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, riposo settimanale, ferie;
- e) ammonire i partner contrattuali sulla necessità di rispettare le norme in tema di assunzione del personale dipendente, inserendo nei relativi contratti apposite clausole di manleva;
- f) rispettare la normativa in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- g) curare la formazione del personale nel rispetto delle procedure interne;
- h) segnalare tempestivamente ai pubblici uffici competenti e all'OdV eventuali irregolarità riscontrate, anche nel corso del rapporto.

11.1 Reati tributari

L'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Reati tributari", è stato introdotto nel Decreto dall'articolo 39, comma 2 della L. 157/2019 e richiama i delitti previsti dal D. Lgs. 74/2000.

11.2 Descrizione dei reati (art. 25-quinquiesdecies)

11.2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 c. 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La definizione di "fattura" o "altro documento" emesso per operazioni inesistenti è fornita dall'Art. 1, lett. "a" del D. Lgs. 74/2000: "si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Rientrano dunque nella categoria: ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito.

La condotta ha una struttura articolata in due fasi:

- la condotta prodromica della tenuta di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o la loro detenzione a fini probatori nei confronti dell'Erario;
- il concreto utilizzo di tali documenti mediante indicazione, in una delle previste dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dei redditi o I.V.A., di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali.

☞ *In tale ipotesi di reato rileva ad esempio la condotta di chi presenta una dichiarazione dei redditi o dell'I.V.A. falsa, al fine di evadere le imposte, avvalendosi di fatture o di altri documenti falsi, emessi a fronte di operazioni in realtà inesistenti.*

11.2.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

☞ *La fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, in fase di dichiarazione dei redditi, riportando attivi per ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La dichiarazione quindi non soltanto non è veritiera, ma risulta altresì supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.*

11.2.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, c. 1 e 2-bis del D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta delittuosa in esame consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione di tale condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato al falso.

☞ *La fattispecie potrebbe realizzarsi, ad esempio, quando una società fattura una consulenza mai erogata ad un'altra impresa.*

11.2.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

☞ *La fattispecie potrebbe realizzarsi, per esempio, qualora a seguito di un accertamento vengano cancellati o nascosti documenti contabili obbligatori (i.e. registro I.V.A.) essenziali per ricostruire i movimenti di una impresa.*

11.2.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma punisce anche la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

☞ *La fattispecie può integrarsi, ad esempio, in capo a chi sia responsabile della vendita fittizia di beni aziendali o indichi elementi attivi o passivi diversi da quelli reali nella documentazione presentata per una transazione fiscale.*

11.3 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta dalla Società, vengono di seguito delineate le seguenti aree a rischio:

- a) attività di gestione della contabilità generale;
- b) attività di gestione della contabilità clienti (fatturazione attiva);
- c) attività di gestione della contabilità fornitori (fatturazione passiva);

d) attività di conservazione e mantenimento delle scritture contabili/documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Gli uffici e le funzioni coinvolte nelle aree a rischio sono tendenzialmente i seguenti, ancorché si intenda con questo Modello richiamare l'attenzione di tutte le funzioni aziendali a mantenere un elevato livello di attenzione e di analisi nel proprio comparto con riferimento alle fattispecie presupposto sopra descritte):

DIR, AMM

11.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, i Destinatari dovranno:

1. Rispettare, oltre ai principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne:
 - a) le disposizioni legislative e regolamentari italiane e dell'U.E. applicabili in tema di gestione fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria delle società ed altri enti privati;
 - b) le prescrizioni del Codice Etico della Società;
 - c) le disposizioni e procedure interne attinenti alla struttura gerarchica, il funzionamento e la gestione della Società.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto peraltro espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (25-quinquiesdecies del Decreto);

- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie dei reati tributari, i Destinatari del presente Modello dovranno così:

- a) verificare la corrispondenza fra le fatture esistenti e le prestazioni eseguite dalla Società e/o dai fornitori della stessa;
- b) avvisare immediatamente le Autorità e/o i responsabili di funzione in caso di rilevazione di fatture o altri documenti contabili a cui non corrisponda una o più operazioni specifiche;
- c) conservare accuratamente le fatture e gli altri documenti la cui tenuta è obbligatoria ai fini della dichiarazione dei redditi e/o dell'imposta sul valore aggiunto;

- d) rispettare tutte le vigenti norme legislative o regolamentari, la prassi e le procedure aziendali interne relative allo svolgimento delle attività finalizzate alle dichiarazioni fiscali;
- e) controllare tale documentazione, in modo da fornire ai componenti degli organi della Società una informazione veritiera e corretta in merito alla situazione tributaria della Società.

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i Destinatari del Modello di:

- f) predisporre e trasmettere per le dichiarazioni fiscali sociali documenti falsi, lacunosi, parziali o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze contabili;
- g) omettere la comunicazione o la consegna di documenti, dati o altre informazioni rilevanti ai fini fiscali;
- h) istigare o determinare l'organo di controllo a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni o documenti rilevanti in merito alla situazione fiscale della Società.

2. Garantire il regolare svolgimento delle attività della Società, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione e il corretto funzionamento degli organi amministrativi. In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di impedire o comunque ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio dei poteri di controllo fiscale e contabile sull'attività della Società attribuiti dalla legge e dallo statuto all'organo di controllo.

11.5 Principi operativi

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che l'attività della Società nelle predette aree a rischio sia comunque improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- a) tutti gli operatori coinvolti dovranno rispettare la regolamentazione interna inerente l'attività di raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti;
- b) le procedure di cui sopra dovranno individuare i dati e le informazioni e in genere la documentazione necessaria alla dichiarazione dei redditi, i criteri di elaborazione di tali dati, e le modalità di trasmissione degli stessi all'ufficio responsabile della contabilità, in modo da assicurare in ogni caso la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti;
- c) la predetta documentazione andrà archiviata con modalità che ne assicurino la conservazione e consentano lo svolgimento dei necessari controlli da parte degli organi a ciò deputati;

- d) occorrerà evitare che nei rapporti con soggetti terzi i processi siano gestiti in autonomia da un solo soggetto;
- e) andrà sempre verificata la regolarità dei pagamenti a fronte di prestazioni effettivamente erogate, con riferimento anche alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- f) tutti i contratti con i partner contrattuali dovranno essere correttamente archiviati e conservati al fine di poterli esibire a richiesta dell'OdV e di chiunque altro ne faccia legittimamente istanza;
- g) i rapporti con i partner contrattuali andranno costantemente monitorati, con l'obbligo di segnalazione delle relative criticità e registrazione delle stesse, anche ai fini della qualificazione del fornitore.

III. IL SISTEMA SANZIONATORIO

1. Cenni generali

La Società riconosce che condizione essenziale ed imprescindibile per conferire una reale efficacia al Modello è la predisposizione di un sistema sanzionatorio idoneo a reprimere la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, dei principi qui formalizzati e delle procedure aziendali interne della Società.

Resta comunque inteso che la concreta applicazione delle sanzioni disciplinari non dovrà dipendere necessariamente dal concreto esito di un eventuale procedimento penale: ciò in ragione del fatto che le regole di condotta previste dal Modello sono state assunte dalla Società in piena autonomia, e rispondono alla generale esigenza di garantire la correttezza e trasparenza dell'operato di tutti i Destinatari, indipendentemente dalla rilevanza penale che le condotte degli stessi possano eventualmente rivestire.

2. Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti della Società in violazione del Modello, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali interne sono considerati illeciti disciplinari, in quanto configurano una violazione del dovere di diligenza del lavoratore subordinato di cui all'art. 2104 c.c. e, pertanto, devono essere adeguatamente sanzionati.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti sono quelle previste dal vigente CCNL Commercio, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970, dallo stesso Contratto Collettivo e da eventuali altre normative applicabili.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni previste dal Modello sono determinate in considerazione dei seguenti parametri:

- a) la gravità dell'infrazione commessa;
- b) l'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- c) le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti;
- d) il comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;

- e) altre particolari circostanze che possano accompagnare la violazione disciplinare.

In particolare, le sanzioni disciplinari irrogabili ai dipendenti della Società in caso di violazione del presente Modello, sono le seguenti:

1. richiamo verbale per il dipendente che violi le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
2. ammonizione scritta per il dipendente che violi più volte le procedure aziendali interne o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
3. multa non superiore a tre ore di retribuzione, ovvero sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, per il dipendente che, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, violi le procedure aziendali interne o adotti comunque un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrecando danno alla Società ovvero esponendo l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di pericolo oggettivo; alla medesima sanzione soggiacciono coloro che violino le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, nonché coloro che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;
4. licenziamento con preavviso per il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
5. licenziamento senza preavviso per il dipendente che:
 - a) adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
 - b) dopo aver violato le misure di sicurezza adottate dalla Società per la tutela dei soggetti che segnalano illeciti o violazioni del Modello, adotti o concorra ad adottare misure ritorsive nei confronti di tali soggetti;
 - c) effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello che si rivelino palesemente infondate e determinino un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda;

d) nel commettere le mancanze richiamate ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 determini un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per la Società;

e) configurando la tenuta di tali comportamenti una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, perché in grado di far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, e di impedire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

L'accertamento delle suddette infrazioni, l'instaurazione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Governance.

Il sistema disciplinare ai fini del rispetto del Modello viene costantemente monitorato dall'OdV, al quale dovranno essere comunicati tempestivamente sia l'avvio dei procedimenti disciplinari connessi a violazioni del Modello medesimo, sia i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni.

3. Misure nei confronti degli apicali

Nel caso in cui la violazione delle procedure aziendali interne o l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di cui ai precedenti punti da 1 a 5 del paragrafo 2 siano poste in essere da un dirigente o comunque da un soggetto in posizione apicale, si provvederà ad applicare nei suoi confronti le misure sanzionatorie più idonee, sempre nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicabile.

Ove il comportamento dell'apicale sia tale da compromettere il rapporto di fiducia con la Società, potrà provvedersi anche al licenziamento del medesimo.

4. Altre misure punitive

a) Misure nei confronti degli amministratori

In caso di rilevata violazione del Modello o delle procedure aziendali interne da parte di uno degli amministratori, nonché delle norme a tutela delle segnalazioni di illeciti o violazioni del Modello (con o senza adozione di provvedimenti ritorsivi nei confronti del segnalante) l'OdV informerà la Governance e l'organo di revisione legale. Tali organi provvederanno ad assumere ogni opportuna iniziativa prevista dalla vigente normativa compresa, nei casi più gravi, la revoca del mandato per giusta causa.

b) Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai partner o dai fornitori della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto sarà considerato dalla Società grave inadempimento contrattuale. Pertanto tale comportamento, anche in funzione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e nei contratti di fornitura, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla condotta del soggetto terzo derivino danni concreti alla Società.

Resta comunque inteso che ogni violazione della disciplina del Modello posta in essere dai soggetti terzi sopra indicati dovrà comunque essere comunicata all'OdV dai responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte.

c) Sanzioni legate al c.d. “whistleblowing”

La Società non tollererà minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione. Si riserva pertanto il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere - o minacci di porre in essere - atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questo Modello in tema di “whistleblowing”, utilizzando gli appositi canali creati dalla Società in adempimento a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 24/2023 entrato in vigore dal 17/12/2023. Sono inoltre previste sanzioni anche nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate. Tali sanzioni disciplinari sono da ricomprendere tra le misure delineate nel paragrafo precedente.

IV. CODICE ETICO DELLA SOCIETA'

1. Premessa

La Bandinelli e Forni Metalli S.p.A. (di seguito “la Società”) è una impresa collettiva avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di metalli ferrosi e non ferrosi.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Società si attiene a criteri di economicità ed autonomia finanziaria, sopportando integralmente il rischio economico e soggiacendo ai principi della normale gestione commerciale.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Società dà grande importanza al rispetto di valori etici fondamentali quali la legalità, la correttezza, la trasparenza, la tutela dei lavoratori e dell'ambiente, l'attenzione alla qualità dei prodotti e servizi offerti.

Con il presente Codice Etico, la Società intende ora offrire una veste formale ai predetti valori, tramite l'indicazione dei principi generali e delle norme di comportamento che dovranno ispirare le condotte di tutti coloro che, stabilmente o anche temporaneamente, agiscono nell'interesse o per conto della stessa, quali amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori (di seguito, congiuntamente, “Destinatari”).

Il Codice Etico si compone quindi:

- dei principi generali che costituiscono i valori di riferimento per lo svolgimento dell'attività della Società;
- delle norme di comportamento che dovranno essere rispettate da tutti i Destinatari;
- delle norme di attuazione del Codice Etico che definiscono il sistema di verifica della sua osservanza, e prevedono l'impegno della Società al suo continuo aggiornamento e miglioramento.

La Società riconosce che il pieno rispetto del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari si pone come condizione necessaria per il corretto e regolare svolgimento delle attività della Società,

nell'intento di prevenire il compimento di condotte illecite ed in particolare dei reati considerati dal D. Lgs. 231/2001.

La Società assicurerà pertanto la continua diffusione e promozione dei valori e principi etici qui formalizzati, anche attraverso l'organizzazione di programmi di aggiornamento e formazione professionale, in modo che tutti i Destinatari abbiano piena conoscenza del presente Codice Etico e contribuiscano alla sua completa attuazione.

2. Principi etici generali

2.1 Legalità

Nello svolgimento delle proprie attività, tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni di legge e regolamentari di ciascuno dei Paesi in cui si trovano ad operare.

La Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse economico della Società potrà giustificare il compimento da parte dei Destinatari di condotte illecite o comunque contrarie ai principi contenuti nel Codice Etico e alle procedure adottate dalla Società.

2.2 Integrità

Tutti i Destinatari si impegnano a svolgere le rispettive funzioni senza mai perseguire scopi illeciti o indebiti vantaggi, evitando altresì di approfittare delle difficoltà economiche dei partner commerciali.

La Società condanna apertamente le pratiche corruttive di qualsiasi genere, sia nei confronti di soggetti pubblici che privati.

Sono pertanto vietati regali ed omaggi, in qualsiasi forma realizzati, nei confronti di partner commerciali e a clienti privati, che risultino contrari alla prassi commerciale ed eccedenti la semplice cortesia. E' fatto inoltre espresso divieto a tutti i Destinatari di offrire denaro o altri vantaggi ed utilità a funzionari e dipendenti di enti pubblici e pubbliche amministrazioni in cambio dell'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti per la Società. E' fatto altresì divieto a tutti i Destinatari di accettare omaggi, regali, doni, favori o trattamenti preferenziali da soggetti terzi che abbiano o intendano avere rapporti commerciali con la Società.

2.3 Lealtà, onestà e correttezza

Nei rapporti con i partner commerciali, tutti i Destinatari dovranno comportarsi con lealtà, onestà e correttezza.

I Destinatari si impegnano al rispetto del principio di buona fede nella negoziazione dei contratti e al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di volta in volta assunte.

La Società riconosce il valore della lealtà della concorrenza quale strumento per la tutela e la promozione del mercato, e si asterrà da comportamenti confusori, corruttivi, fraudolenti o comunque contrari alla correttezza professionale e che possano provocare danni ingiusti ai propri concorrenti.

La Società opera al fine di evitare e prevenire situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interessi. Situazioni di conflitto di interessi possono manifestarsi nel caso in cui i Destinatari perseguano interessi diversi dalla missione della Società, ad esempio traendo vantaggio personale da opportunità d'affari a spese della Società.

2.4 Trasparenza, attendibilità e completezza delle informazioni

La Società assicura a tutti i suoi interlocutori una informazione trasparente, attendibile e completa in relazione alla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria e alle prospettive di sviluppo.

La Società si impegna ad operare sempre con la massima chiarezza, nel rispetto dei principi di competenza delle singole funzioni aziendali e di tracciabilità delle operazioni, di attendibilità e verità dei relativi riscontri contabili.

Tutti i Destinatari si impegnano inoltre ad agevolare i controlli interni su tali operazioni da parte degli organi della Società, ovvero di soggetti o autorità a ciò preposti, collaborando con essi e fornendo loro tutti i dati e le informazioni richieste.

A questo scopo, per ogni registrazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, in modo che sia possibile ricostruire adeguatamente l'operazione e riscontrarne la corretta contabilizzazione.

La Società amministra il proprio patrimonio per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità della gestione, secondo criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore economico ed ottenerne un'adeguata redditività.

2.5 Riservatezza e tutela della privacy

La Società assicura l'adozione di procedure atte a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tutti i Destinatari è fatto espresso divieto di diffondere o comunicare indebitamente a terzi le informazioni aziendali riservate, ovvero di utilizzarle per scopi non strettamente connessi all'esercizio della propria attività professionale, o comunque in violazione delle disposizioni di legge applicabili.

2.6 Imparzialità e pari opportunità

La Società condanna con forza e quindi vieta qualsiasi forma di discriminazione o favoritismo basata su distinzioni di lingua, sesso, religione, politica, origine razziale, condizioni personali e sociali, sia nei rapporti con i terzi, e quindi nella scelta di partner commerciali e fornitori, sia nei rapporti interni con dipendenti e collaboratori.

2.7 Tutela della persona, salute e sicurezza

La Società si obbliga al pieno rispetto ed alla promozione dei diritti fondamentali dell'uomo e ripudia ogni forma di schiavitù e di sfruttamento del lavoro minorile.

La Società assicura la tutela dell'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori e dipendenti, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e condannando ogni forma di abuso psicologico o mobbing.

L'ente si impegna a promuovere il valore dei collaboratori allo scopo di migliorare e accrescere le competenze di ognuno, aumentarne la motivazione e favorirne la crescita professionale e la realizzazione personale

Le attività dell'ente sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

La Società promuove la creazione di ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

2.8 Tutela dell'ambiente

Nello svolgimento delle proprie attività la Società opererà nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente ricercando sempre un equilibrio sostenibile tra la redditività delle iniziative economiche e le imprescindibili esigenze ambientali.

La Società si impegna inoltre a migliorare costantemente l'impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire eventuali rischi per le popolazioni e per l'ambiente.

2.9 Qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, garantendo che i prodotti forniti e i servizi erogati siano sempre della massima qualità.

3. Norme di comportamento

3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

A) Rapporti con istituzioni e funzionari pubblici

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società si impegna a comportarsi sempre nel pieno rispetto della legge e a non influenzare impropriamente il comportamento della controparte, con lo scopo di conseguire un qualsiasi vantaggio diretto o indiretto per l'ente.

In particolare, è assolutamente vietato offrire a pubblici funzionari somme di denaro, doni od omaggi, prospettare indebitamente opportunità di impiego o affari, sollecitare, ottenere e utilizzare informazioni riservate.

B) Finanziamenti pubblici

E' fatto espresso divieto a tutti i funzionari e dipendenti della Società di porre in essere o partecipare ad attività finalizzate a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione per procurare all'ente un ingiusto profitto (anche sotto forma di indebito conseguimento di finanziamenti, contributi ed altre erogazioni pubbliche).

E' inoltre espressamente vietato l'utilizzo di finanziamenti pubblici legittimamente ottenuti, per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.

C) Sponsorizzazioni

La Società si asterrà da qualsiasi tipo di sponsorizzazione o finanziamento a partiti e movimenti politici. Potrà invece sponsorizzare eventi o associazioni non politiche, comunque per cifre

modiche, impegnandosi in tal caso al pieno rispetto della legge e ad evitare situazioni di conflitto di interessi, attuale o potenziale.

3.2 Rapporti con i componenti degli organi della Società e con i dipendenti

A) Obblighi dei componenti degli organi della Società

I componenti degli organi della Società devono assumere gli incarichi per spirito di servizio verso l'ente senza avvalersene per acquisire vantaggi personali.

Il presidente e l'organo di revisione devono agire in nome degli interessi più ampi dell'ente e rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per i dipendenti e i collaboratori.

Tutti gli organi della Società si impegnano a diffondere tra i dipendenti la conoscenza, la condivisione e il rispetto delle norme del Codice Etico, segnalando all'OdV eventuali violazioni o situazioni di rischio.

I componenti degli organi della Società dovranno rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi, la loro permanenza possa recare danno, anche solo di immagine, alla Società.

B) Divieto di discriminazioni

La Società si impegna a garantire il rispetto del principio di pari opportunità nell'attività di selezione del personale e nell'avanzamento di carriera dei propri dipendenti, adottando esclusivamente criteri meritocratici ed evitando qualsiasi discriminazione di sesso, razza, religione, orientamento sessuale, convinzioni politiche, nonché ogni tipo di favoritismo, nepotismo e clientelismo.

C) Assunzione dei dipendenti

La Società si impegna a procedere alle assunzioni nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dei contratti collettivi applicabili, rifiutando ogni forma di lavoro irregolare.

Tutti i soggetti extracomunitari che intrattengono rapporti di lavoro con la Società dovranno essere in regola con le norme in materia di soggiorno (permesso di soggiorno e passaporto).

L'ente dovrà inoltre fornire adeguate informazioni ai neoassunti, in merito alle caratteristiche delle mansioni da svolgere, al trattamento normativo ed economico ad essi garantito, alle norme e procedure per evitare rischi per la salute e sicurezza personale nello svolgimento dell'attività lavorativa. In fase di assunzione, sarà data anche adeguata informazione in merito ai contenuti del presente Codice Etico e, in genere, dei regolamenti e procedure aziendali e dei

sistemi di controllo interno adottati dalla Società e che i dipendenti sono tenuti ad osservare, anche segnalando eventuali violazioni da parte dei colleghi.

La Società garantirà inoltre ai propri dipendenti periodici programmi di formazione volti ad incrementare le rispettive competenze e professionalità, al fine di favorire e massimizzare lo sviluppo delle competenze interne.

D) Privacy

La Società si impegna al pieno rispetto delle norme di legge in materia di trattamento e tutela dei dati personali dei propri dipendenti; è vietato in particolare lo svolgimento di qualsiasi indagine in merito alle idee, gusti personali, preferenze ed in genere notizie sulla sfera privata dei dipendenti.

La Società si impegna inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni personali sui propri dipendenti delle quali sia entrata in possesso in ragione del rapporto di lavoro, ad evitarne ogni forma di diffusione o comunicazione, ed a consentirne l'accesso al solo personale che vi abbia necessità ai fini del legittimo svolgimento delle proprie funzioni.

E) Tutela della personalità individuale dei dipendenti

La Società assicura la salvaguardia della personalità individuale dei dipendenti, vietando e sanzionando ogni atto di violenza fisica o psicologica, molestie sessuali, comportamenti offensivi, ingiuriosi o comunque lesivi della persona. La Società non tollererà l'accesso al luogo di lavoro da parte dei propri dipendenti in stato di coscienza alterato dall'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

A tale proposito, ciascun dipendente dovrà impegnarsi a segnalare tempestivamente alla Governance e all'OdV ogni eventuale violazione del divieto sopra formalizzato di cui sia venuto comunque a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.

F) Sicurezza sul lavoro

Le attività della Società saranno gestite sempre nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La Società opererà costantemente per garantire, in particolar modo con azioni preventive, la salute dei lavoratori, attraverso l'attuazione di un adeguato sistema di monitoraggio, analisi e gestione dei rischi, ed attraverso il controllo e l'aggiornamento costante delle procedure di lavoro, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo tali rischi.

La Società si impegna inoltre ad attuare periodici interventi formativi e di comunicazione nei confronti dei dipendenti, in modo da renderli pienamente consapevoli dei rischi connessi all'attività lavorativa, della normativa vigente in materia, e delle misure adottate a tutela della loro sicurezza.

Tutti i dipendenti e collaboratori dovranno impegnarsi al pieno rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società, astenendosi dal compiere atti dolosi o colposi che possano essere fonte di pericolo per la salute propria o di altri lavoratori, e segnalando eventuali criticità e fattori di rischio nuovi o comunque non adeguatamente valutati dal sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro.

G) Attività dei dipendenti

Tutti i dipendenti della Società si obbligano ad agire lealmente e nel pieno rispetto dei propri obblighi contrattuali, svolgendo le proprie mansioni sempre nell'esclusivo interesse della stessa.

Ciascun dipendente si impegna inoltre ad usare i beni aziendali nella sua disponibilità con la dovuta diligenza, rispettando le finalità per cui i beni stessi gli sono stati concessi ed astenendosi da utilizzi impropri dei medesimi, che possano causare danni o riduzione della loro efficienza. Con specifico riferimento alle risorse informatiche, i dipendenti dovranno attenersi al regolamento interno adottato dalla Società, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la funzionalità e la protezione dell'hardware e dei sistemi informatici aziendali. E' in particolare vietato installare software diversi da quelli già messi a disposizione dalla Società, nonché utilizzare il collegamento ad internet e la posta elettronica della stessa, ove accessibili, per fini illeciti o comunque contrari a buon costume e correttezza. Ogni utilizzatore delle risorse informatiche è responsabile del loro corretto utilizzo e della loro conservazione.

3.3 Rapporti con i partner commerciali

A) Regole comuni

La Società intende condurre affari esclusivamente con clienti, consulenti e controparti commerciali di buona reputazione, impegnati in business legali e le cui capacità finanziarie siano di provenienza lecita.

La Società instaurerà pertanto rapporti solo con partner che si ispirino a principi etici compatibili con i propri e che si impegnino al rispetto del presente Codice Etico.

Nei rapporti con clienti, fornitori, consulenti e partner commerciali in genere, i soggetti che agiscono per conto della Società dovranno sempre tenere un comportamento etico e rispettoso dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

Sono in particolare vietate le pratiche e condotte fraudolente, gli atti di corruzione, ogni tipo di favoritismo, nonché offerte o sollecitazioni dirette o indirette di vantaggi di carriera per sé o per altri, sia ove tali condotte siano volte a conseguire interessi personali, sia nel caso in cui si agisca nell'interesse esclusivo della Società.

In ogni caso, chi opera per conto della Società non può ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità da parte dei clienti o dei fornitori al fine di ottenere trattamenti di favore; sono ammessi solo doni di modico valore.

I rapporti con i terzi dovranno essere sempre adeguatamente formalizzati in testi contrattuali da stipularsi prima dell'inizio delle relative attività, salvo che, in determinati e specifici settori o per certe particolari operazioni, la prassi commerciale preveda esclusivamente la stipula di accordi orali.

I compensi e corrispettivi pagati dalla Società a collaboratori e partner contrattuali in genere dovranno essere sempre commisurati alla qualità e quantità delle prestazioni rese e comunque strettamente rispondenti a quanto previsto contrattualmente, con adeguata tracciabilità degli stessi, grazie alla produzione ed alla conservazione di tutta la relativa documentazione di supporto.

B) Relazioni con i clienti

Nei rapporti con i clienti, i dipendenti e gli amministratori della Società dovranno sempre comportarsi con la massima professionalità, cortesia e disponibilità, in modo da tutelare e promuovere l'immagine dell'ente. E' vietata ogni forma surrettizia di avvicinamento della clientela che si concretizzi in atti illeciti o contrari al Codice Etico.

C) Rapporti con i fornitori

La Società nell'acquisizione di beni e servizi e nel conferimento di incarichi si impegna ad adottare, in linea con le disposizioni interne vigenti, criteri ispirati a principi di competenza, imparzialità, economicità, trasparenza e correttezza.

D) Rispetto del Codice Etico

I clienti, i fornitori ed i partner contrattuali in genere della Società dovranno condividere le esigenze etiche formalizzate nel presente codice, ed impegnarsi quindi a rispettare le norme di legge ed i principi in esso espressamente richiamati. A tal fine la Società darà massima diffusione ai contenuti del Codice Etico, ed inserirà nei propri testi contrattuali apposite clausole che attestino la conoscenza di tali disposizioni da parte del fornitore o partner contrattuale, e l'impegno di quest'ultimo alla loro piena osservanza, prevedendo in caso contrario la facoltà della Società di sciogliersi dal relativo vincolo contrattuale.

E) Comunicazione esterna e rapporto con i media

La Società si impegna a fornire dati ed informazioni complete e corrette ai soggetti apicali, a clienti e fornitori e a pubbliche autorità che ne facciano legittima richiesta, sull'andamento dell'ente.

La comunicazione verso l'esterno, comunque, deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza e prudenza, al fine di non indurre ad interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti.

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati, in conformità alle procedure ed alle disposizioni adottate dalla Società. I dipendenti non possono fornire informazioni o opinioni e rilasciare dichiarazioni in rappresentanza della Società ai rappresentanti degli organi di informazione (come stampa, televisione, radio, etc.) né impegnarsi a rilasciarle senza la necessaria autorizzazione delle funzioni competenti.

4. Norme di attuazione del codice etico

A) Comunicazione e formazione

La Società si impegna a svolgere una costante attività di comunicazione e diffusione dei contenuti del presente Codice Etico, per garantire la sua conoscenza e comprensione da parte di tutti i Destinatari. In particolare, la Società provvederà a pubblicare sul proprio sito internet il Codice Etico medesimo, e ad inserire un'idonea nota informativa nei contratti stipulati con tutti i Destinatari.

La Società predisporrà inoltre un adeguato piano di formazione in merito ai principi etici ed alle norme di comportamento sopra formalizzate, indirizzato a tutti i propri dipendenti, siano

essi neoassunti, ovvero già in forza al momento dell'adozione del Codice Etico, con programmi differenziati in base al ruolo ed alle responsabilità di ciascuno.

B) Attuazione del Codice Etico

Il presente Codice Etico va considerato parte integrante del sistema di controllo e prevenzione degli illeciti instaurato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, pertanto questa affida la sua concreta attuazione e il monitoraggio sulla sua corretta applicazione al proprio OdV.

Per il pieno adempimento di tale funzione, l'OdV dovrà svolgere con costanza e professionalità i seguenti compiti:

- a) attività di monitoraggio sulla corretta interpretazione ed applicazione del Codice Etico, e sul pieno rispetto delle sue norme da parte di tutti gli interlocutori aziendali;
- b) attività di comunicazione e diffusione dei contenuti del Codice Etico, ideando e promuovendo lo svolgimento dei piani di formazione aziendale;
- c) analisi delle proposte di revisione delle norme e principi etici formalizzati nel presente Codice Etico, e delle proposte di modifica ed aggiornamento delle procedure aziendali che possano avere un impatto sul rispetto delle norme e principi medesimi, fornendo in merito pareri e relazioni alla Governance, organo competente ad assumere le relative decisioni;
- d) ricezione e valutazione delle segnalazioni in merito ad eventuali violazioni del Codice Etico, e comunicazione delle stesse, ove fondate, alla Governance;
- e) predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta, da inviare alla Governance e all'organo di controllo della Società.

C) Segnalazione delle violazioni

Tutti i Destinatari si impegnano a segnalare tempestivamente all'OdV ogni eventuale violazione del Codice Etico della quale siano venuti comunque a conoscenza nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Le segnalazioni dovranno pervenire all'OdV in forma scritta e confidenziale, e l'OdV farà quanto necessario per garantire l'assoluto anonimato del segnalante e proteggerlo da qualsiasi ritorsione nel rispetto della normativa sul cosiddetto "whistleblowing".

D) Sanzioni

L'OdV, verificata la fondatezza delle segnalazioni di violazioni del Codice Etico, dovrà darne immediata comunicazione alla Governance della Società, che si adopererà, direttamente ovvero

attivando le funzioni aziendali competenti, per sanzionare adeguatamente tutte le condotte contrarie alle norme di comportamento ed ai principi etici qui formalizzati.

In tema di sanzioni si fa riferimento anche a quanto indicato nel sistema disciplinare del Modello della Società.

In particolare, la Società dichiara che la piena osservanza del presente Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 2104 cod. civ., e che ogni sua violazione da parte dei lavoratori sarà considerata illecito disciplinare di particolare gravità, e quindi adeguatamente sanzionata, sempre nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del CCNL applicabile.

L'osservanza del Codice Etico sarà considerata altresì parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e dai partner commerciali della Società e, pertanto, la sua violazione concreteerà, anche in considerazione di quanto previsto sopra, un grave inadempimento a tali obbligazioni, con ogni conseguenza di legge in merito alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico, ed al risarcimento dei danni da ciò derivanti all'ente.

* * *